



AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI VERONA

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA Approvato con D.C.C.n. 56 del 2.10.2014

Le seguenti discipline previste dal comma 6 art. 1 del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.C. C. n. 56 del 2.10.2014 sono sottoposte all'approvazione della Giunta Comunale ai sensi del punto 3) del dispositivo della D.C.C. n. 56 del 2.10.2014 e modificate con Delibera di Giunta Comunale n. 551 del 30/05/2023

- a. disciplina delle strutture obitoriali
- b. disciplina dell'attività edilizia cimiteriale
- c. disciplina delle sepolture nei cimiteri comunali
- d. disciplina dei rimborsi delle concessioni
- e. disciplina della Sala del Commiato comunale
- f. disciplina dell'impianto di cremazione
- g. disciplina dell'accesso ai cimiteri con veicoli privati

Art. 1 comma 6 lettera a)

DISCIPLINA DELLE STRUTTURE OBITORIALI

ART. 1 - STRUTTURA OBITORIALE COMUNALE (art. 4 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

La struttura obitoriale comunale è sita presso il Cimitero Monumentale di Verona ed è composta dai seguenti locali:

- a) **Deposito di osservazione**, atto ad accogliere i cadaveri per il mantenimento in osservazione fino al momento dell'accertamento di morte da parte del medico necroscopo previsto dall'art. 7 della L.R. 4 marzo 2010 n. 18.
- b) **Sala per operazioni tanatologiche**, atta ad effettuare operazioni di vestizione, di toelettatura e preparazione del cadavere ad una temperatura non superiore a 20°C. Nel caso di necessità di utilizzo di dispositivi atti al mantenimento della corretta temperatura forniti dalle imprese funebri a supporto dell'indisponibilità delle celle di conservazione (vedi lettera c), gli stessi possono essere collocati in detta sala.
- c) **Celle di conservazione con posti salma refrigerati**, atte a mantenere i cadaveri, dopo l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo, ad una temperatura compresa tra i -5°C e +5°C. Il fabbisogno minimo di posti della struttura obitoriale può essere garantito anche mediante convenzione con gli ospedali o altri istituti sanitari ubicati sul territorio comunale. La capienza è derogabile altresì nel caso di conferimento feretri, da parte delle imprese funebri, dotati di dispositivi atti al mantenimento della salma in condizioni ambientali analoghe a quelle garantite dalle celle di cui sopra. Viene garantita la conservazione a titolo gratuito per un periodo massimo di 5 giorni; per i

successivi giorni è ammessa la conservazione a titolo oneroso soggetta al pagamento della tariffa prevista. Sono escluse da tali termini le salme in sosta per motivazioni di carattere giudiziario o per necessità del Comune o altro soggetto gestore del servizio.

d) **Camere ardenti**, atte all'esposizione del feretro per la veglia funebre prima dell'effettuazione della sepoltura. Le stesse sono altresì utilizzate per il ricevimento e una breve sosta dei feretri provenienti da servizi funebri e destinati alla cremazione.

ART. 2 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

ART. 2.1 - AMMISSIONE CADAVERI AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

Nel deposito di osservazione vengono accolti i cadaveri delle persone decedute nel Comune di Verona:

- in abitazioni anguste o inadatte;
- per qualsiasi causa sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- durante il periodo di osservazione su richiesta dei familiari;
- su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Il Comune o altro soggetto gestore del servizio potrà accogliere cadaveri provenienti da altri comuni solamente in presenza di adeguati spazi disponibili in relazione alla situazione sanitaria contingente.

I cadaveri che vengono accolti nel deposito di osservazione devono essere accompagnati da specifica documentazione attestante i dati dell'impresa funebre incaricata al trasporto, i dati del defunto (allegando copia di un documento di riconoscimento dello stesso nonché il suo codice fiscale) e la provenienza.

Qualora il conferimento avvenisse su disposizione dell'Autorità giudiziaria, il cadavere dovrà essere accompagnato da un documento rilasciato dalla stessa.

Presso la struttura è presente un registro nel quale vengono annotati i riferimenti di ogni cadavere in ingresso ed in uscita.

ART. 2.2 - ORARI DI CONSEGNA DELLE SALME DESTINATE AL DEPOSITO OSSERVAZIONE

La consegna dei cadaveri può essere effettuata tutti i giorni della settimana in qualsiasi orario.

In orario di apertura feriale del deposito osservazione (da lunedì a sabato 8.00–17.30 ora solare e 8.00–18.30 ora legale) il cadavere può essere consegnato da parte dell'impresa funebre senza alcun preavviso.

È garantito il ricevimento di un cadavere alla volta, pertanto l'eventuale presenza contemporanea di più conferimenti comporterà lo scaglionamento da parte del personale addetto. In orario notturno o festivo, o comunque in orario diverso da quello di apertura, la consegna del cadavere alle celle verrà effettuata da parte dell'impresa funebre a seguito di avviso al Comune o altro soggetto gestore del Servizio, che si occuperà, anche attraverso soggetti terzi, dell'apertura dei locali per l'accoglimento del cadavere. La consegna e l'apertura in orario diverso da quello di apertura ordinaria diurna feriale saranno soggette al pagamento della tariffa prevista.

Come previsto dal comma 5 art. 4 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, in presenza di elevata mortalità, verificata la mancanza di disponibilità di spazi presso il deposito di osservazione, salvo eventuali limitazioni poste dall'autorità giudiziaria, il cadavere potrà essere conferito presso una struttura obitoriale convenzionata, previa

comunicazione a quest'ultima da parte dei competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del servizio, sulla base degli orari di accoglienza previsti dalla convenzione. La stessa procedura può essere seguita altresì in caso di saturazione delle celle di una delle strutture obitoriali convenzionate con trasferimento del cadavere presso le celle del cimitero Monumentale di Verona.

1. Nel caso vi sia disponibilità ricettiva sufficiente a garantire gli obblighi istituzionali, nel deposito di osservazione possono essere accolti anche i cadaveri delle persone decedute nel Comune di Verona, morte in abitazione o in istituto o casa di cura e trasportate durante il periodo di osservazione su richiesta dei familiari o degli aventi titolo, con oneri a carico degli stessi.
2. Nel caso altresì di partenza dal deposito osservazione del Cimitero Monumentale di Verona durante il periodo di osservazione, gli aventi titolo dovranno inoltrare formale richiesta compilando la modulistica fornita dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

ART. 2.4 - VISITA NECROSCOPICA

Su richiesta dell'impresa funebre che si è occupata del trasferimento del cadavere, viene effettuata la visita del medico necroscopo dell'Ulss per l'accertamento della morte e la redazione del certificato necroscopico, come previsto all'art. 7 della Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18.

ART. 3 SALA PER OPERAZIONI TANATOLOGICHE

Decorso il periodo di osservazione, dopo la l'accertamento della morte da parte del medico necroscopo dell'Ulss, il cadavere può essere sottoposto alle operazioni tanatologiche.

Tali attività (composizione, vestizione, toelettatura) vengono eseguite nell'apposita sala in orario di apertura ordinaria ferialle delle celle (da lunedì a sabato 8.00–17.30 ora solare e 8.00–18.30 ora legale). Su espressa richiesta e con pagamento della tariffa prevista, può essere autorizzata anche l'apertura delle celle in orario festivo dalle 8.00 alle 17.30.

Sono ammesse operazioni di preparazione del cadavere e di custodia nel rispetto delle tradizioni proprie delle comunità religiose, purché non siano in contrasto con le norme sanitarie e di sicurezza vigenti sul territorio italiano. In tale circostanza, sarà il Comune o altro soggetto gestore del servizio a stabilire, sulla base delle tradizioni religiose, l'eventuale possibilità di far accedere ai locali altre persone, oltre agli operatori dell'impresa funebre, al fine della vestizione e della preparazione de cadavere. Negli spazi attualmente disponibili le operazioni potranno essere effettuate con la presenza temporanea di massimo 5 persone e avere una durata non superiore a 30 minuti.

ART. 4 CELLE DI CONSERVAZIONE CON POSTI SALMA REFRIGERATI

Terminata la preparazione del cadavere, lo stesso viene trasferito nelle celle di conservazione, ove rimarrà fino al momento del collocamento all'interno del cofano prima del servizio funebre.

ART. 5 - VISIONE SALME DA PARTE DEI FAMILIARI

I familiari possono richiedere, tramite l'impresa incaricata, di effettuare una breve visione del cadavere del loro caro esclusivamente previo appuntamento con gli operatori del Comune o altro soggetto gestore del servizio. La visita sarà vincolata all'avvenuto accertamento della morte da parte del medico necroscopo, al benessere dello stesso alla visione del salma da parte dei familiari ed all'effettuazione della vestizione del corpo. In attesa della realizzazione di idonei spazi allo scopo dedicati, la visita da parte dei familiari deve essere compatibile con le attività istituzionali in essere.

La visione dei cadaveri può essere effettuata tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 8.00–17.30 con ora solare e dalle 8.00–18.30 con ora legale.

Sarà ammesso l'accesso ad un numero idoneo di persone contemporaneamente, in relazione agli spazi previsti, per un tempo indicativo di 15 minuti.

ART. 6 - COLLOCAMENTO CADAVERE

La consegna della cassa per il collocamento del cadavere sarà effettuata entro le 2 ore antecedenti la partenza e comunque negli orari definiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Durante le operazioni di incassamento devono essere utilizzate, da parte dell'impresa funebre, tecniche tali da impedire la fuoriuscita di liquidi derivanti dai naturali processi biologici cui è soggetto il cadavere, soprattutto quando il feretro sia destinato a cremazione e la data dell'operazione non sia ancora stata fissata o comunque nel caso in cui non sia ancora stata stabilita la data della sepoltura, sia essa inumazione o tumulazione.

ART. 7 CAMERE ARDENTI

Gli orari di accesso alla camera ardente verranno definiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio in base al numero delle camere ardenti stesse ed al numero di trasporti aventi il medesimo orario di partenza o successivo.

Eventuali operazioni di preparazione ed allestimento della camera ardente sono effettuate nel medesimo periodo, a cura dell'impresa funebre incaricata.

L'esposizione del feretro nella camera ardente avverrà nei 45 minuti antecedenti la partenza; in tale periodo i familiari e conoscenti possono effettuare la veglia funebre. Successivamente il feretro viene chiuso a cura dell'impresa funebre incaricata al servizio, come previsto dalla normativa vigente, ed avviato alla sepoltura.

Alle attuali camere ardenti fa anche capo l'arrivo delle salme destinate alla cremazione il cui orario viene stabilito dal Comune o altro soggetto gestore del servizio anche in relazione alle partenze di cui al paragrafo precedente. In tale occasione è ammessa la sosta nella camera ardente per il suffragio dei familiari nel limite massimo di 15 minuti.

ART. 8 - ORARI DI PARTENZA DALLE CAMERE ARDENTI

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio garantisce un massimo di n. 2 partenze in contemporanea di trasporti dalle camere ardenti presenti all'interno della struttura obitoriale; e un numero idoneo di orari al mattino e al pomeriggio in relazione all'andamento della mortalità e alle preferenze statistiche di sepoltura.

L'orario di partenza dovrà essere richiesto inderogabilmente almeno 24 ore prima della data prevista.

La disponibilità della doppia partenza contemporanea è subordinata alla assenza di arrivi nella fascia di orario dedicata all'esposizione del feretro.

ART. 9 ACCREDITAMENTO DELLE IMPRESE

ART. 9.1 - RICHIESTA ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI CATEGORIA

Le imprese che intendono operare all'interno della struttura obitoriale devono presentare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio apposita istanza per l'accREDITamento e l'iscrizione nel registro di categoria sottoscritta dal legale rappresentante, resa su modulo appositamente predisposto dagli uffici.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio, in caso di dichiarazione mendace o violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva la facoltà di non rilasciare o di procedere alla revoca dell'accREDITamento con conseguente cancellazione dal registro di categoria.

L'impresa dovrà fornire:

- copia aggiornata della visura camerale;
- copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività funebre;
- estremi polizza responsabilità civile in corso di validità con massimale di almeno € 500.000.

ART. 9.2 - ACCESSO AI LOCALI DEL PERSONALE

L'accesso ai locali è vincolato all'esibizione agli operatori addetti del Comune o altro soggetto gestore del servizio dell'apposito tesserino di riconoscimento dimostrante l'accREDITamento dell'impresa e dei relativi operatori addetti.

Non è consentita l'attività all'interno dei locali oggetto del presente regolamento contemporaneamente a più imprese se non espressamente autorizzate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

L'accesso al deposito di osservazione, all'obitorio e ai locali annessi, salvo speciali permessi, è consentito solamente al personale dipendente del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, alle autorità sanitarie e al personale dell'impresa accREDITata, incaricata dai familiari. Quest'ultima potrà svolgere in tali spazi attività di preparazione del cadavere, trattamenti di tanatoprassi e collocamento del cadavere nel cofano.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio può autorizzare, su specifica richiesta, l'accesso ai locali oggetto del presente regolamento anche a famigliari e parenti stretti del defunto per lo svolgimento di attività che dovranno comunque avvenire sotto lo stretto controllo del personale aziendale, a garanzia del rispetto delle norme di sicurezza e di igiene e con i limiti quantitativi già previsti nella presente disciplina.

ART. 9.3 - PERSONALE DELLE IMPRESE

Le imprese accREDITate sono tenute a notificare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio i nominativi dei dipendenti destinati ad operare all'interno dei locali oggetto del presente regolamento, i quali dovranno essere muniti di apposito tesserino identificatore,

fornito dall'impresa funebre, da tenere sempre apposto in modo ben visibile, nel quale dovranno essere riportati una fototessera, il nome o numero matricola del dipendente, il nome l'impresa di appartenenza.

ART. 9.4 - SICUREZZA E IGIENE

Le imprese dovranno eseguire qualsiasi tipo di operazione nel rispetto della vigente normativa di sicurezza e igiene dei lavoratori. In particolare dovrà essere sempre tutelata la sicurezza e igiene dei lavoratori del Comune o altro soggetto gestore del Servizio i quali per motivi di servizio si trovano ad operare negli stessi ambienti di lavoro.

È obbligo dell'impresa rispettare, nell'effettuazione delle operazioni all'interno degli ambienti di lavoro del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, ogni disposizione e/o divieto relativi alla sicurezza e all'igiene dei lavoratori comunicata a mezzo di cartellonistica ovvero per iscritto all'impresa stessa.

Per l'esecuzione di lavorazioni che prevedono il contatto con il cadavere, dovranno essere utilizzati, da ciascun lavoratore dell'impresa, gli opportuni dispositivi di protezione individuale (di tipo monouso) atti a preservare da contaminazioni sia il lavoratore stesso che gli ambienti in cui lo stesso opera.

Al termine delle attività funebri i locali e le attrezzature utilizzate dovranno essere puliti e igienizzati con cura. I dispositivi di protezione individuale e i materiali derivanti dall'attività svolta dalle imprese (guanti, tute monouso, vestiario del defunto, ecc.), dovranno essere raccolti e smaltiti a cura delle imprese funebri in quanto produttori del rifiuto. È fatto inoltre divieto alle Imprese di lasciare proprie attrezzature in deposito nei locali se non su espressa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio. In caso di abbandono di attrezzature all'interno dei locali senza autorizzazione, sarà cura degli operatori cimiteriali provvedere d'ufficio alla raccolta e allo stoccaggio delle stesse con relativo addebito a carico della Impresa stessa. Le attrezzature verranno riconsegnate alle imprese previo pagamento dei suddetti addebiti. Le operazioni di composizione, vestizione e toelettatura del cadavere termineranno con il deposito dello stesso in apposito spazio indicato dal personale del Comune o altro soggetto gestore del servizio, il quale avrà cura successivamente di inserire la stessa all'interno delle celle frigorifere.

È fatto divieto, nell'allestimento e preparazione della camera ardente, di utilizzare ceri, lumini, incensi e qualsiasi altro oggetto possibile causa di innesco di incendio. Durante il suffragio, le composizioni floreali dovranno essere depositate in modo corretto negli spazi all'uopo creati. I cuscini copriferetro e i vasi o altre composizioni simili possono essere deposti all'interno della camera ardente, mentre le corone devono essere depositate esternamente negli spazi previsti.

Gli addobbi e le composizioni floreali della camera ardente devono essere tolti immediatamente al momento della partenza del servizio funebre.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

È data possibilità al personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio di procedere in qualsiasi momento all'identificazione delle persone impiegate nelle operazioni all'interno dei locali.

Il Comune o altro soggetto gestore del servizio ha la facoltà di segnalare all'Autorità di vigilanza competente eventuali situazioni in palese contrasto con la normativa igienico sanitaria vigente, nonché il mancato rispetto della presente disciplina.

Quando in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente disciplina, o in ogni altro caso ove sia necessario l'intervento, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio debba operare con proprio personale, verrà addebitato all'impresa il relativo costo, nonché eventuali sanzioni previste dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 1 comma 6 lettera b)

DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA IN AREA CIMITERIALE

Tutti gli atti autorizzativi e concessori relativi alle pratiche di qualsiasi oggetto, manufatto, edificio e opera in generale, sia esso richiesto dai privati cittadini o di iniziativa pubblica, costruiti o in costruzione all'interno dell'area cimiteriale, sono demandate esclusivamente al soggetto gestore del Servizio in attuazione del suo Statuto.

Nel verificare la possibilità di concedere tali autorizzazioni, il soggetto gestore del Servizio dovrà, puramente e semplicemente, verificare se i progetti presentati siano conformi alle norme poste dal regolamento Comunale di Polizia Mortuaria ed in particolare dagli articoli che seguono.

L'atto di approvazione del soggetto gestore del Servizio costituisce il titolo unico necessario per poter edificare in ambito cimiteriale, con esclusione, quindi, della necessità di munirsi di permesso di costruire, secondo l'ordinaria disciplina edilizia che del resto non contempla alcuna prescrizione che regoli l'attività edilizia in ambito cimiteriale.

L'autorizzazione del soggetto gestore del Servizio dovrà essere preceduta, se necessario, dall'autorizzazione paesaggistico ambientale per la modifica dello stato dei luoghi in zona soggetta al vincolo di cui alla parte terza del D. Lgs 42/2004, dall'autorizzazione della Soprintendenza per i beni soggetti al vincolo di cui alla parte seconda del D. Lgs 42/2004 nonché, quanto alle attribuzioni ad essa assegnate, della competente autorità sanitaria.

ART. 1 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER SINGOLE LAVORAZIONI

Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni inerenti qualsiasi lavorazione da effettuarsi all'interno dei cimiteri comunali devono essere presentate presso gli uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Quando richiesto le istanze dovranno essere corredate anche dagli elaborati tecnici.

ART. 2 - IMPRESE AMMESSE AD OPERARE NEI CIMITERI

ART. 2.1 - RICHIESTA ACCREDITAMENTO ED ISCRIZIONE NEL REGISTRO DI CATEGORIA

Le imprese che intendono operare all'interno dei cimiteri siti nel Comune di Verona devono presentare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio apposita istanza per l'accREDITamento e l'iscrizione nel registro di categoria sottoscritta dal legale rappresentante, resa su modulo appositamente predisposto dagli uffici.

Nel caso in cui le lavorazioni lo richiedano, l'impresa dovrà presentare un Piano Operativo di Sicurezza (POS), nonché il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) nei quali dovranno essere evidenziati tutti gli accorgimenti e le cautele che saranno messe in atto per garantire la sicurezza dei lavoratori e del pubblico durante tutto l'arco delle fasi lavorative. In caso di mancata presentazione dei Piani di cui sopra oppure della loro inidoneità, valutata da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, non sarà rilasciata l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori, anche di carattere ordinario.

Le ditte accreditate possono subappaltare a terzi le parti delle lavorazioni che non sono in grado di eseguire autonomamente; nel qual caso sarà la ditta accreditata a garantire per la ditta terza, la quale dovrà comunque fornire i previsti documenti assicurativi ed inerenti la sicurezza.

L'accreditamento e l'iscrizione delle Imprese sono subordinati alla presentazione di una polizza assicurativa (RC) a copertura dei rischi che le stesse possono causare al patrimonio cimiteriale ed a terzi in conseguenza della propria attività, con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00. Una copia sarà depositata presso gli uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Il venire meno della validità della polizza comporterà l'automatica decadenza dell'accreditamento e dell'iscrizione.

È compito delle imprese interessate fornire, senza richiesta da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, l'aggiornamento della polizza con l'indicazione del periodo di validità.

L'accreditamento e l'iscrizione delle Imprese sono subordinati peraltro alla presentazione del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio attestante l'attività per la quale l'impresa è stata iscritta con indicazione della data e del numero di iscrizione nel registro delle imprese.

L'accreditamento avrà validità di anni 3 dalla data di avvenuto inserimento nel Registro di categoria e comunque non eccedente la data di validità della polizza assicurativa di cui sopra.

Alla scadenza il rinnovo può essere richiesto mediante semplice autocertificazione di permanenza dei requisiti, eventualmente integrata con la documentazione attestante le sopravvenute variazioni.

Il Registro di categoria previgente alla data di entrata in vigore della presente disciplina avrà naturale scadenza decorsi 6 mesi da tale data, senza necessità di comunicazione alcuna da parte del Comune o altro soggetto gestore del servizio.

ART. 2.2 – PERSONALE DELLE IMPRESE ACCREDITATE

Le imprese accreditate sono tenute a notificare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio il nominativo dei dipendenti destinati ad operare all'interno dei cimiteri.

ART. 2.3 – SPECIFICHE PER LAVORAZIONI DELLE IMPRESE

Alle imprese è fatto divieto di allacciarsi all'impianto elettrico dei cimiteri.

La fornitura di energia elettrica potrà avvenire mediante apertura di un contatore provvisorio da parte dell'Azienda fornitrice dell'energia elettrica con oneri a carico dell'impresa. Potranno altresì essere utilizzati generatori di corrente che dovranno garantire un'adeguata silenziosità per il rispetto dell'ambiente cimiteriale.

Alle imprese è fatto divieto di allacciarsi all'impianto idrico dei cimiteri.

La fornitura di acqua potrà avvenire mediante apertura di un contatore provvisorio da parte dell'Azienda fornitrice con oneri a carico dell'impresa.

Potranno altresì essere utilizzati dei serbatoi di acqua conferiti a cura dell'impresa. Per l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavorazione le Imprese dovranno utilizzare attrezzature personali che dovranno rispettare le attuali normative in materia di sicurezza ed igiene.

È fatto inoltre divieto alle imprese di lasciare le suddette attrezzature in deposito nei cimiteri se non su espressa autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed in luogo da esso indicato.

Nel caso di abbandono di attrezzature all'interno dei cimiteri senza autorizzazione sarà cura degli operatori cimiteriali provvedere d'ufficio alla raccolta ed allo stoccaggio delle stesse con relativo addebito dei costi a carico dell'Impresa stessa.

Le attrezzature verranno riconsegnate alle imprese previo pagamento dei costi sostenuti per la loro mancata rimozione.

Nessuna responsabilità può essere imputata al Comune o altro soggetto gestore del servizio nel caso di furto o danneggiamento di materiali ed attrezzature di proprietà dell'impresa lasciati in deposito presso il cimitero, anche se in luogo indicato dal personale cimiteriale. È fatto assoluto divieto di utilizzare per l'esecuzione di qualsiasi lavorazione attrezzature di proprietà del Comune o altro soggetto gestore del Servizio presenti nei cimiteri, pena l'immediato allontanamento dal cimitero.

ART. 2.4 – ACCESSO AI CIMITERI PER LAVORAZIONI

Le Imprese potranno recarsi nei cimiteri per l'esecuzione delle lavorazioni solamente nei giorni e nelle ore stabilite dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Sono vietate tutte le lavorazioni nei giorni festivi e prefestivi.

Dal giorno 20 Ottobre al giorno 8 Novembre di ogni anno i lavori in corso per conto dei privati vengono sospesi, pertanto è vietata l'introduzione all'interno dei cimiteri di materiali ed attrezzature. È fatta eccezione per la posa di lapidi e copritomba e per le lavorazioni sulle lastre di chiusura dei loculi e delle cellette che sono consentite fino al 28 Ottobre.

In tale periodo le Imprese devono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio delle armature e ponteggi con allontanamento dal cimitero o deposito in luogo indicato dagli operatori cimiteriali, salva diversa autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Nei periodi ammessi, l'uso di veicoli e di mezzi privati delle Imprese all'interno dei cimiteri è consentito solo temporaneamente e limitatamente alle operazioni di carico e scarico di materiali o attrezzature particolarmente pesanti e previo ottenimento del permesso da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

È vietato l'accesso con veicoli o altri mezzi nei colonnati ed in tutte le aree nelle quali sulle pavimentazioni sono presenti chiusini o tombali inerenti a sepolture. Per esigenze straordinarie possono essere concesse deroghe dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Non è possibile comunque accedere all'interno dei cimiteri con automezzi privati per l'effettuazione di operazioni ordinarie e comunque per tutte quelle operazioni per le quali il personale cimiteriale non ritenga indispensabile l'utilizzo dell'automezzo stesso.

Alle Imprese è consentito l'utilizzo di carrelli per la movimentazione di materiali ed attrezzature.

Il personale addetto alle lavorazioni deve riportare in posizione visibile il cartellino identificativo fornito dall'impresa riportante nome e cognome oppure il numero di matricola ed una fotografia dell'operatore, nonché il nome della ditta di appartenenza. La mancata esposizione dello stesso comporta l'immediato allontanamento dal cimitero.

Il personale delle Imprese e, comunque, i soggetti ammessi ad operare all'interno dei cimiteri devono tenere un comportamento consono alla natura del luogo e sono soggetti alle prescrizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Qualora, durante l'intervento all'interno del cimitero da parte dell'impresa accreditata, si dovessero svolgere funzioni o servizi funebri in luoghi adiacenti alla zona di lavorazione, sarà obbligo dell'impresa stessa sospendere le attività e mantenere il silenzio fino al termine della cerimonia o sepoltura.

ART. 3 - EDILIZIA CIMITERIALE

Tutta l'attività edilizia all'interno dei cimiteri siti nel Comune di Verona deve essere conforme alle disposizioni del DPR 285/90, della Legge Regionale Veneto 18/2010, dell'allegato A della DGR n. 433 del 04/04/2014, nonché a tutte le normative vigenti in ambito edilizio e sanitario.

ART. 3.1 – CIPPI COMUNALI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE O SOSTITUZIONE DEGLI STESSI CON LAPIDI E COPRITOMBA.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici. Sul cippo, a cura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile portante l'indicazione del nome, del cognome e della data di morte del defunto.

È facoltà dei familiari del defunto apporre, in sostituzione del suddetto cippo comunale, lapidi e/o copritomba secondo le forme, le misure, il colore e i materiali specificati nella presente disciplina in relazione alle caratteristiche del cimitero.

Per poter eseguire tale operazione gli aventi titolo dovranno presentare istanza al Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed ottenere la relativa autorizzazione.

L'impresa incaricata della posa in opera della lapide e/o copritomba dovrà essere tra quelle accreditate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed iscritta nell'apposito registro di categoria.

ART. 3.2 – SPECIFICHE TECNICHE DELLE LAPIDI E COPRITOMBA NEI CAMPI COMUNI DI INUMAZIONE A SOSTITUZIONE DEI CIPPI COMUNALI.

Nei 3 mesi immediatamente successivi alla sepoltura non è ammessa la posa di lapidi e/o copritomba. È ammessa esclusivamente la collocazione di ghiaino o ciottolato, che potrà comunque essere rimosso in caso di operazioni cimiteriali adiacenti alla sepoltura stessa e senza onere da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio per il ripristino. La superficie coperta dovrà essere contenuta nel perimetro previsto per i copritomba di cui sotto.

Le lapidi e i copritomba possono essere posati nei campi di inumazione quando siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di sepoltura del defunto e comunque previo accertamento dell'avvenuta compattazione del terreno e sempre che tale operazione, per la particolare conformità e struttura dei campi in base alle valutazioni del Comune o altro

soggetto gestore del Servizio, non intralci le normali operazioni cimiteriali di inumazione nelle fosse e file successive.

Sulla lapide deve essere riportata un'epigrafe come indicato nella presente disciplina e, a discrezione dei richiedenti, una fotoceramica riportante l'effigie del defunto.

È vietato apporre sul manufatto qualsiasi indicazione pubblicitaria anche riguardante la sola impresa esecutrice del lavoro.

Le lapidi e i copritomba da collocare sulle fosse dei campi comuni non devono eccedere le seguenti misure: altezza cm. 100 dal piano di calpestio del terreno, larghezza esterna cm. 60, lunghezza esterna cm. 120; i profili perimetrali di base dovranno avere uno spessore minimo di cm. 4 ed altezza massima di cm.15. Il copritomba dovrà avere una superficie libera e permeabile almeno pari a 2/3 del totale.

Nei campi di inumazione in tutti i cimiteri del Comune di Verona i materiali lapidei di lapidi e copritomba dovranno essere tra quelli ricompresi all'interno del "Catalogo fotografico dei materiali da utilizzarsi per le lapidi e copritomba nei campi comuni a sostituzione dei cippi comunali", redatto dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Eventuali materiali particolari quali legno, ferro battuto, rame, ecc., verranno autorizzati di volta in volta solamente se rispondenti ad idonee caratteristiche di durata ed architettonicamente inseribili nel contesto del campo.

Qualora non venissero rispettate le indicazioni previste nel precedente paragrafo, il Comune o altro soggetto gestore del servizio intimerà all'impresa accreditata la rimozione dalla lapide o del copritomba; in caso contrario sarà facoltà dello stesso di rimuovere quanto posato ed applicare all'impresa di lavorazione marmi le sanzioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria all'art. 54.

Le lapidi e copritomba devono essere posati a secco: è quindi vietata la formazione di basamento in calcestruzzo o altri materiali; è ammessa solamente la posa di listelli sotto le testate aventi larghezza non superiore a cm. 10.

Nell'area a disposizione all'interno del basamento della lapide (2/3 della superficie) è ammessa la piantumazione con piante ad essenza nana.

Tali piante dovranno comunque rimanere, anche nella fase di espansione vegetativa, all'interno del volume della lapide (cm. 60x120x100): gli aventi titolo dovranno quindi curarne la potatura. Nel caso questa non venisse tempestivamente fatta, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio provvederà direttamente ad effettuare l'operazione addebitando i relativi costi agli aventi titolo.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio non risponderà per eventuali danneggiamenti a lapidi o copritomba dovuti ad una prematura installazione; le imprese si faranno carico di indicare ai richiedenti il periodo corretto per la posa della lapide e/o copritomba.

Nel caso in cui la lapide presenti delle evidenti inclinazioni per effetto dell'assestamento del terreno e la stessa sia in condizioni perfettamente integre, sarà cura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio rimettere correttamente in opera il manufatto. Qualora invece la lapide e/o il copritomba non risultino perfettamente integri, sarà onere dell'avente titolo provvedere personalmente o mediante impresa accreditata, alla loro sistemazione entro 15 giorni dalla comunicazione.

Nel caso in cui gli aventi titolo non ottemperino entro il termine prescritto, l'operazione potrà essere eseguita dal personale cimiteriale, senza che però il Comune o altro soggetto gestore del Servizio possa essere ritenuto responsabile per eventuali danni che accidentalmente potessero verificarsi al manufatto ed addebitando il costo dell'operazione agli aventi titolo.

ART. 3.3 – CAMPI DI SEPOLTURA BAMBINI

Per la sepoltura ad inumazione di bambini restano valide le specifiche tecniche dell'articolo precedente variando solamente le dimensioni.

Le lapidi e i copritomba da collocare sulle fosse dei campi bambini non devono eccedere le seguenti misure: altezza cm. 55 dal piano di calpestio del terreno, larghezza esterna cm. 40, lunghezza esterna cm. 100.

ART. 3.4 – CAMPI DI INTERRAMENTO URNE CINERARIE

Per la sepoltura ad interrimento urne cinerarie restano valide le specifiche tecniche dell'articolo 3.2 variando solamente le dimensioni. È fatta eccezione solamente riguardo la superficie che potrà essere completamente coperta.

Le lapidi e i copritomba da collocare nei campi di interrimento delle urne cinerarie non devono eccedere le seguenti misure: altezza cm. 55 dal piano di calpestio del terreno, larghezza esterna cm. 40, lunghezza esterna cm. 100. I profili perimetrali di base dovranno avere uno spessore minimo di cm. 4 ed altezza massima di cm.15.

ART. 3.5 – CAMPI DI REINUMAZIONE DI SALME NON COMPLETAMENTE MINERALIZZATE

Nei campi di reinumazione di salme non completamente mineralizzate rinvenute nelle operazioni di esumazione ed estumulazione non è concessa la posa di lapidi, ma la sola identificazione mediante il cippo comunale riportante l'epigrafe di riconoscimento del defunto.

È altresì ammessa la posa di un leggione avente dimensioni massime di cm.30 in larghezza e cm.20 in altezza riportante un'epigrafe e/o la collocazione di un recinto provvisorio (bordino di marmo delimitante la sepoltura con dimensioni massime in pianta di cm. 60X120).

ART. 3.6 – SEPOLTURE NEI CAMPI A PAGAMENTO

Nei campi di sepoltura che il Comune o altro soggetto gestore del Servizio destinerà, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, e dell'art. 38 della L.R. 4 marzo 2010 n. 18, ad inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, in aree in concessione a pagamento, le specifiche e la tipologia di lapidi o copritomba che potranno essere ammessi in detti campi verranno indicate di volta in volta dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

La procedura per ottenere il permesso all'apposizione di tali manufatti sarà la stessa utilizzata per la sostituzione dei cippi nei campi comuni decennali di cui alla presente disciplina.

ART. 3.7 – TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in manufatti costruiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio o da privati concessionari di aree cimiteriali.

Ogni nuova sepoltura di feretri a sistema di tumulazione deve avere dimensioni utili interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza cm. 225, altezza cm. 70 e larghezza cm. 75.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata come previsto all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e successive modificazioni.

Parziali deroghe alle misure di cui al presente articolo potranno essere concesse solamente nel caso di tumulazione in manufatti esistenti, sempreché sia garantita la facile movimentazione dei feretri.

ART. 3.8 – LASTRE DI CHIUSURA DI LOCULI E CELLETTE OSSARIO E CINERARIE

I loculi e le cellette ossario e cinerarie devono essere chiusi con marmo fornito, all'atto della concessione, dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio. Eventuali successive sostituzioni saranno a carico del concessionario che dovrà utilizzare un materiale analogo all'esistente.

Per poter eseguire la lavorazione del marmo gli aventi titolo dovranno presentare istanza al Comune o altro soggetto gestore del Servizio e ottenere la relativa autorizzazione. La rimozione del marmo, lavorato o meno, sarà sempre a cura del personale incaricato dal Comune o da altro soggetto gestore del Servizio. Solamente nel caso in cui il marmo non sia in perfette condizioni, lo stesso dovrà essere rimosso a cura di un'impresa accreditata e incaricata dal concessionario ad onere e spese del concessionario stesso.

Il ritiro del marmo avverrà a cura dell'impresa accreditata o del concessionario previa esibizione al personale preposto della relativa autorizzazione in luogo e nei tempi indicati dal Comune o da altro soggetto gestore del Servizio.

Al momento del ritiro l'impresa deve verificare l'integrità della lastra di marmo; una volta ritirata non sarà più possibile da parte della stessa manifestare eventuali contestazioni sullo stato di integrità o, nel caso di marmi già lavorati, sulla mancanza di accessori o altro.

L'onere per la lavorazione è a completo carico del concessionario.

La personalizzazione dovrà avvenire entro 3 mesi dalla data della sepoltura del defunto.

Si stabilisce che sul marmo debbano essere riportati il nominativo del defunto, la data di nascita e la data di morte e che, a discrezione degli aventi titolo, possano essere collocati un portafiori, un porta lampada votiva ed una fotoceramica riportante l'effigie del defunto.

I caratteri delle iscrizioni di cui sopra devono avere un'altezza minima di cm. 2.

Gli accessori applicati su loculi e cellette non devono superare rispettivamente cm. 12,00 e cm. 8,00 di sporgenza e devono rimanere nella sagoma del manufatto.

È vietata l'apposizione di porta lumi per la collocazione di lumi in cera o di qualsiasi materiale combustibile. Nel caso di mancato rispetto di tale disposizione, eventuali danni arrecati al cimitero saranno addebitati al concessionario del manufatto che ha provocato il danno. È altresì vietata la posa di mensole porta oggetti. È vietata altresì la posa di marmi rientranti rispetto al filo esterno del loculo.

Se lo spazio lo consente è tollerata qualche piccola decorazione sul marmo, nel rispetto della sacralità del luogo.

Le scritte devono essere esclusivamente ad incisione di colore nero o aventi tonalità adeguate alla sacralità del luogo. È vietato l'uso di caratteri in rilievo con la sola esclusione di lastre di chiusura di loculi già precedentemente lavorate.

Nel caso di rottura del marmo durante la lavorazione o comunque per qualsiasi causa sopravvenuta dopo la consegna dello stesso, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spesa alla fornitura di un nuovo marmo avente caratteristiche analoghe a quello ritirato presso il cimitero.

La posa del marmo lavorato deve essere eseguita esclusivamente da un'impresa accreditata ed iscritta nell'apposito registro di categoria, previa comunicazione scritta da inviare almeno 24 ore prima dell'intervento agli uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, comunicando il giorno e l'ora in cui verrà effettuata la posa.

Il fissaggio del marmo dovrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo delle apposite borchie, ove presenti, o per mezzo di scagliola negli altri casi.

Eventuali deroghe a quanto previsto nel presente articolo dovranno essere di volta in volta richieste e motivate al Comune o altro soggetto gestore del Servizio e dallo stesso formalmente autorizzate.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio si riserva la facoltà di rimuovere tutti i marmi non rispondenti alle indicazioni riportate nel presente articolo.

ART. 3.9 – SPECIFICHE TECNICHE DELLE EPIGRAFI

Sulle sepolture il concessionario o avente titolo è tenuto ad iscrivere, entro 3 mesi dall'utilizzo, il nome, il cognome, data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti e le ceneri si riferiscono. Non sono ammesse le abbreviazioni dei nomi che dovranno essere indicati nella forma risultante dagli atti di Stato Civile.

I nomignoli, i diminutivi, i vezzeggiativi, i nomi d'arte sono consentiti solamente in seconda linea, e sempre che la terminologia dei medesimi non contrasti con l'austerità del luogo. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. Nel caso di epigrafi redatte utilizzando caratteri propri del luogo di provenienza del defunto, dovranno parallelamente essere riportate le medesime epigrafi utilizzando il carattere latino.

L'iscrizione è consentita soltanto a seguito dell'utilizzo della sepoltura.

Sono ammessi solo emblemi, simboli e frasi che si addicono al culto dei morti o alla sacralità del luogo.

È consentito riportare sul marmo i dati di un familiare deceduto, ma non sepolto nel manufatto in questione, purché venga indicata la dicitura "a ricordo di..." o similari.

Art. 4 - COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 4.1 – PRESENTAZIONE PROGETTI

Le richieste per la costruzione, ristrutturazione e/o manutenzione di sepolture private, nonché di varianti in corso d'opera, devono essere inoltrate al Comune o altro soggetto gestore del Servizio che rilascerà l'autorizzazione dopo l'ottenimento degli eventuali pareri di competenza degli organi preposti (Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, A.S.L., Commissione Edilizia, ecc.).

Le richieste di costruzione e/o ristrutturazione di sepolture private devono obbligatoriamente essere corredate da un progetto redatto da un professionista abilitato che definisca nei minimi particolari l'intervento per il quale si richiede l'autorizzazione.

Le richieste da inviare al Comune o altro soggetto gestore del Servizio per l'ottenimento dell'autorizzazione edilizia devono essere firmate dal concessionario o avente titolo, corredate dal progetto sottoscritto dal progettista, dal direttore dei lavori e dall'impresa che eseguirà l'intervento, la quale dovrà essere tra quelle accreditate dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio ed iscritte nell'apposito registro di categoria.

I progetti dovranno essere redatti nel rispetto delle norme di Edilizia Privata emanate dal Comune di Verona, sia in merito al contenuto della documentazione tecnico-amministrativa, che alle attività propedeutiche e conseguenti al rilascio del titolo edilizio.

In particolare nei progetti devono essere sviluppate le piante, le sezioni e i prospetti in opportuna scala e deve essere allegata un'esauritiva relazione che definisca nei minimi particolari l'opera nel suo complesso, con l'indicazione quindi dei materiali e dei colori da utilizzarsi ed una efficace documentazione fotografica che evidenzii la zona o il manufatto antecedentemente l'intervento, nonché il foto-inserimento dell'opera in progetto.

Nel caso di realizzazione di strutture portanti e/o di contenimento deve essere allegato il calcolo strutturale redatto da un professionista abilitato.

Nei casi in cui è prevista la presentazione di un progetto da parte di un professionista abilitato, al termine dell'opera dovrà essere presentata al Comune o altro soggetto gestore del Servizio una relazione finale attestante che l'intervento è stato realizzato nel rispetto del progetto approvato, compresa la staticità delle strutture.

Relativamente agli interventi di manutenzione ordinaria i documenti di cui sopra possono essere redatti da un soggetto qualificato, che avrà inoltre l'onere di seguire la fase esecutiva dei lavori, eccezione fatta per i manufatti di particolare pregio e/o comunque vincolati dalla Soprintendenza, nel qual caso necessita comunque l'intervento di un professionista abilitato.

L'impresa ha l'obbligo, una volta ricevuta dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio la relativa autorizzazione, di comunicare la data di inizio lavori e successivamente quella di fine intervento.

Nei casi in cui, come conseguenza di ristrutturazione edilizia, il numero di posti salma dovesse variare in diminuzione rispetto alla capienza originaria, non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Le tombe la cui concessione è decaduta e che necessitano di ristrutturazione possono essere riassegnate a nuovi concessionari i quali devono presentare il progetto di ristrutturazione entro 3 mesi dalla data di concessione della tomba, seguendo le procedure di cui agli articoli precedenti.

Per la realizzazione o ristrutturazione di edicole funerarie o tombe di famiglia, devono essere rispettati i seguenti termini:

- a) Relativamente a nuove concessioni che richiedano interventi straordinari sul manufatto prima del suo utilizzo, tutta la documentazione progettuale necessaria al rilascio del titolo edilizio dovrà essere presentata al Comune o altro soggetto gestore del servizio, prima della stipula del contratto di concessione;
- b) Inizio lavori entro 12 mesi dall'approvazione del progetto da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio;
- c) Ultimazione lavori entro 12 mesi dall'inizio degli stessi;
- d) Collaudo dei lavori entro 3 mesi dal termine dei lavori.

Il mancato rispetto dei termini di cui precedente punto a) comporta l'avvio delle procedure contrattualmente previste negli atti concessori.

Il mancato rispetto dei termini di cui precedente punto b) comporta l'obbligo di ripresentazione integrale di tutta la documentazione di progetto, nonché la

corresponsione di € 200,00 per le spese necessarie per la nuova istruttoria da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

ART. 4.2 - SPECIFICHE TECNICHE

La costruzione e/o ristrutturazione e manutenzione di sepolture private è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio. I loculi possono essere a più piani sovrapposti fino ad un massimo di 4 ordini.

L'ordine di tumulazione viene stabilito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, mentre il concessionario può comunque stabilire se la salma andrà tumulata nello spazio fuori terra oppure nella cripta.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso del feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera, sia che consista in elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie.

I loculi devono avere le seguenti dimensioni interne utili minime: profondità cm. 225, larghezza cm.75 ed altezza cm.70.

Le solette divisorie devono essere in calcestruzzo armato e devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 200 kg/mq.

La portata dovrà essere certificata da un tecnico abilitato; tale condizione deve essere rispettata anche nel caso di ristrutturazione interna delle tombe.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atte ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Sulla parete di tamponatura dovrà essere posizionata una targhetta riportante l'identificazione del/dei defunto/i ivi tumulato/i. Nelle tombe di famiglia e nelle edicole per le quali sull'atto di concessione non è definito il numero di posti salma, la capienza verrà determinata in seguito al primo intervento di ristrutturazione edilizia.

I concessionari, a loro cura e spesa e per tutta la durata della concessione, devono mantenere in buono stato di conservazione i monumenti e le aree verdi adiacenti le sepolture private, purché comprese nell'oggetto della concessione.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio si riserva il diritto di far rimuovere ogni sorta di monumento, ricordo o altro, ogni qualvolta lo giudichi indecoroso o comunque non autorizzato.

Nelle sepolture private a tumulazione può essere individuato uno spazio per la costruzione di ossari o cinerari.

ART. 4.3 - EDICOLE GENTILIZIE O CAPPELLE FUNERARIE

Il progetto per la costruzione di edicole gentilizie o cappelle funerarie dovrà adeguatamente considerare che le forme, le misure, i materiali ed ogni elemento della costruzione siano in armonia tra loro, decorose e si adattino al particolare carattere

architettonico del luogo, nonché allo stile delle opere vicine e che i materiali impiegati siano di qualità che garantisca lunga durata e facile manutenzione.

La consegna dell'area per la costruzione di sepolture private viene fatta al concessionario, o a persona da questi delegata, dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio, il quale provvede poi al controllo dell'esatta esecuzione delle opere secondo le indicazioni riportate nel progetto approvato.

La costruzione dovrà essere ubicata ad una distanza minima di mt. 1,00 dall'eventuale muro di cinta del cimitero e dovrà rispettare la distanza minima di mt. 1,50 dalle costruzioni adiacenti.

In presenza di particolari condizioni locali, la distanza di mt. 1,00 dal muro di cinta, può essere diminuita fino ad erigere la costruzione in adiacenza al muro stesso.

In sede di approvazione del progetto il Comune o altro soggetto gestore del Servizio potrà imporre prescrizioni sull'effettiva ubicazione delle costruzioni allo scopo di razionalizzare l'uso delle aree cimiteriali.

L'altezza massima dell'edicola non deve essere superiore all'altezza delle edicole già esistenti in loco, e in ogni caso non superare mt. 5,00 dal piano del cimitero quando le edicole esistenti siano di altezza superiore. L'altezza va considerata fino all'estradosso della copertura.

Le eventuali cripte delle edicole o cappelle funerarie non potranno oltrepassare la profondità di mt. 3,00 rispetto alla pavimentazione interna del manufatto e non sbordare rispetto alla proiezione della parte fuori terra dell'edicola o cappella funeraria.

Nelle edicole il tamponamento dei loculi è da effettuarsi a cura del personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio. Tutte le altre operazioni da effettuarsi all'interno della costruzione, compresa la rimozione e la messa in opera dell'eventuale marmo di chiusura del tumulo, dovranno essere fatte direttamente dal concessionario, mediante impresa accreditata.

La recinzione dell'area di pertinenza delle edicole funerarie può essere realizzata con siepi aventi altezza massima di mt. 0,50, purché venga lasciata un'apertura di almeno mt. 1,50 in corrispondenza dell'ingresso dell'edicola in modo da permettere l'agevole accesso del personale in caso della tumulazione di salme. Sarà onere del concessionario effettuare la relativa manutenzione.

ART. 4.4 - TOMBE DI FAMIGLIA

L'apertura e la chiusura dei chiusini delle tombe di famiglia deve essere effettuata dal personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio ad esclusione dei casi in cui sia presente un sigillo difficilmente amovibile in conseguenza di tipologie decise direttamente dal concessionario o in presenza di evidenti lesioni del chiusino stesso, nel qual caso il concessionario provvederà autonomamente su disposizione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio avvalendosi di impresa accreditata e sostenendo i relativi oneri.

Ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori e la movimentazione dei carichi, D. Lgs 81/2008, fa capo al concessionario l'onere per l'installazione del sotto chiusino nel caso questo non sia presente o della sua sostituzione nel caso quello esistente sia inidoneo alla sua movimentazione in riferimento alla succitata norma.

Le tombe di famiglia di tipo "intercolumnio" e "ambulacro" devono garantire il regolare passaggio del pubblico e degli operatori cimiteriali con i mezzi necessari all'effettuazione delle tipiche operazioni cimiteriali. Pertanto, dovranno avere il chiusino a

raso del pavimento e l'eventuale alzatina addossata alla parete o al pilastro della colonna più vicini. Solo nel caso in cui ciò non sia possibile è ammessa la posa sul filo esterno della tomba.

L'alzatina deve avere larghezza massima di cm. 80 ed altezza massima di cm. 70 e deve essere appoggiata al pavimento escludendone il fissaggio con qualsiasi materiale, in modo da consentirne lo spostamento temporaneo in caso di necessità.

All'interno del cimitero monumentale Barbieri nelle tombe di tipo "intercolumnio" la manutenzione di tutta la parete compete al concessionario.

I marmi a decoro delle tombe di famiglia devono essere in pietra locale dura o comunque con marmi e/o graniti che bene si adattino nel contesto dei materiali già presenti nelle vicinanze secondo il giudizio insindacabile del Comune o altro soggetto gestore del Servizio e, ove necessario, secondo il parere della Soprintendenza.

Le alzate delle tombe di famiglia su aree scoperte (terragne e stilobate) potranno avere altezza non superiore a cm. 120 e larghezza che rientri nei limiti laterali della tomba stessa. Ove lo spazio lo consenta possono essere riportati il nominativo dei defunti, la data di nascita e di morte ed eventualmente la fotoceramica dei defunti, un portafiori, un porta lampada votiva e una breve dedica.

È fatto comunque obbligo di apporre sul manufatto un elemento identificativo dell'intestatario. È fatto altresì obbligo di riportare all'esterno, su alzata, tombale o leggione, i dati dei defunti ivi tumulati (cognome e nome, data di nascita e di morte). Per le tombe esistenti l'adeguamento a tale prescrizione va attuato in caso di riordino, ristrutturazione o manutenzione della tomba.

Sulle tombe di famiglia possono essere collocati vasi portafiori, che rispettino il decoro dell'ambiente, che non limitino il passaggio e che non precludano l'agevole apertura del chiusino della tomba stessa.

ART. 4.5 – MATERIALI DI SCAVO E RESIDUI DI LAVORAZIONI A SEGUITO DI ATTIVITÀ PRIVATE

I materiali provenienti da attività di scavo, residui di particolari lavorazioni quali manutenzione delle sepolture private, oppure manutenzione del verde privato, devono essere immediatamente smaltiti a cura del concessionario, in quanto produttore, in luogo idoneo esterno al cimitero.

ART. 4.6 - DEPOSITO MATERIALI

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere depositati nello spazio dato in concessione oppure indicato dagli operatori cimiteriali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato lo spostamento dei materiali in altra area diversa da quella originariamente indicata senza che questo possa dar diritto a richiesta di compensi o ad indennità di sorta.

È vietato attivare lavori di sgrossamento dei materiali sull'area concessa.

ART. 4.7 – OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEI MANUFATTI

È fatto obbligo a tutti i concessionari o aventi titolo delle sepolture (loculi, cellette, inumazioni, tombe di famiglia, edicole/cappelle gentilizie) di provvedere alla loro manutenzione accollandosene i relativi oneri. In caso si manifestino situazioni di particolare degrado o pericolose per i visitatori del cimitero, qualora nessuno provveda

tempestivamente, sarà cura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio intervenire, imputando i relativi costi al concessionario o agli aventi titolo.

ART. 5 – MANUTENZIONE DEL VERDE

La manutenzione del verde nelle aree demaniali comuni viene effettuata a cura del Comune o altro soggetto gestore del Servizio. La creazione e manutenzione del verde nelle aree concesse per sepolture private deve essere effettuata a cura ed onere degli aventi titolo previa autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio mediante opera personale o di imprese accreditate incaricate. Nel caso di mancato rispetto, la manutenzione verrà effettuata dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio imputando il relativo costo all'avente titolo.

Nel caso di incarichi periodici, la richiesta va effettuata prima dell'avvio del ciclo di operazioni previste in detto periodo; a seguito della stessa viene rilasciata un'unica autorizzazione. Per quanto concerne le specifiche delle attività (orari, smaltimento rifiuti, attrezzature, ecc.) valgono i principi riportati per le lavorazioni di edilizia cimiteriale.

Art. 1 comma 6 lettera c)

DISCIPLINA DELLE SEPOLTURE NEI CIMITERI COMUNALI

ART. 1 - DISPOSIZIONI PER LA SEPOLTURA

(art. 3 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

I familiari o aventi titolo, per predisporre le pratiche amministrative necessarie al trasporto e alla sepoltura del defunto, possono avvalersi di imprese esercenti l'attività funebre, previo conferimento di incarico e sottoscrizione di formale procura.

La completa sottoscrizione degli atti nonché la presentazione di tutta la documentazione richiesta prima dell'inizio dello svolgimento del servizio funebre, sono elementi vincolanti al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni.

Tra gli aventi titolo per la scelta delle modalità della sepoltura e/o per il godimento dei diritti e dei doveri relativi al manufatto, rientrano anche i soggetti identificati dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenze”.

Il Comune o altro ente gestore del Servizio ha facoltà, qualora gli spazi all'interno dei cimiteri siano ridotti, di non accettare salme, resti o ceneri di defunti provenienti da Comuni diversi rispetto a quello di Verona.

ART.1.1 - SERVIZI FUNEBRI ISTITUZIONALI

(art. 2 comma 4 e 5 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio ha l'obbligo di provvedere alla sepoltura dei defunti deceduti nel Comune di Verona o di quelli espressamente indicati dal Comune di Verona, con specifica motivazione, per i quali nessuno abbia manifestato interesse entro 30 giorni dal decesso.

Il servizio funebre istituzionale (c.d. funerale gratuito o di povertà) viene concesso quando il defunto, in vita, era indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari:

1. indigenza del defunto

è considerato indigente il defunto che in vita aveva un Isee pari o inferiore alla soglia definita dal Comune di Verona per le prestazioni di natura socio-sanitaria come previsto nel “Regolamento degli interventi a sostegno della domiciliarità” o comunque segnalati dai Servizi Sociali del Comune di Verona.

NB: nel caso di cittadini stranieri non residenti in Italia, l'indigenza deve essere attestata dal Consolato del Paese di appartenenza.

2. famiglia in stato di bisogno

sono considerati in stato di bisogno i familiari del defunto (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta di primo grado, fratello e sorella) che dichiarano un valore reddituale annuo complessivo lordo, riferito al nucleo familiare di rispettiva appartenenza, pari o inferiore a € 10.000,00, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in assenza, dall'ultima Certificazione Unica disponibile (già CUD).

NB: nel caso di cittadini stranieri non residenti in Italia, lo stato di bisogno deve essere attestato dal Consolato del Paese di appartenenza.

3. disinteresse dei familiari

il disinteresse dei familiari, può essere:

- esplicito, cioè manifestato in una dichiarazione sottoscritta e/o con Rinuncia all'eredità (successione ereditaria del medesimo).
- implicito, che si determina con l'assenza - entro trenta giorni dal decesso – di comportamenti e attività necessarie per provvedere alla sepoltura a mezzo di impresa esercente l'attività funebre. (salvo eventuale rivalsa successiva).

In caso di difficoltà nel reperimento dei famigliari o della definizione della situazione economica, trascorsi 30 giorni dal decesso si procede al funerale istituzionale. Qualora la persona risultasse non indigente, il Comune o altro soggetto gestore del servizio potrà anche in un secondo momento rivalersi nei confronti di parenti rintracciati successivamente secondo il principio della gestio negotiorum ex artt. 2028 – 2032 Cod. Civile o ricorrendo agli usuali strumenti civilistici per la ripetizione della somma anticipata, sino ad attivare la procedura d'iscrizione a ruolo.

In ogni caso il Comune o altro soggetto gestore del servizio potrà agire nei confronti degli eredi legittimi o legittimari che non abbiano rinunciato all'eredità al fine di ottenere la ripetizione delle spese sostenute per la sepoltura.

Detti servizi sono assicurati in via d'urgenza

Il servizio funebre istituzionale comprende la fornitura del feretro, il trasferimento diretto dal luogo di decesso al Cimitero Monumentale di Verona senza alcuna cerimonia, con sepoltura a inumazione o cremazione (esclusivamente se disposta e/o richiesta in vita dal defunto) con eventuale successivo versamento delle ceneri nel cinerario comune del cimitero Monumentale di Verona o dispersione (se espressamente disposta per iscritto dal defunto con disposizione testamentaria).

Eventuali forme di interesse postumo (ad. es. richiesta di collocazione della lapide o di tumulazione delle ceneri) verranno accolte solamente previo il pagamento della tariffa prevista per tutta l'operazione complessiva a partire dal servizio funebre sulla base della tariffa vigente prevista per un servizio economico di onoranza funebre con inumazione.

ART. 1.2 - RESIDENZA DEL DEFUNTO

La residenza di un defunto viene indicata dallo Stato Civile del Comune nel permesso di seppellimento. Qualora non individuata, ai fini dell'applicazione delle tariffe, verrà considerata la residenza fuori provincia.

Nel caso di bambini nati e deceduti all'interno della stessa struttura ospedaliera, viene considerata come residenza quella del comune ove è ubicata la struttura ospedaliera.

Per le persone decedute in istituto o casa di cura in Comune diverso da quello di Verona ma precedentemente residenti nel comune di Verona, si considera, ai fini della sepoltura, la residenza nel Comune precedente il ricovero, previa presentazione di una dichiarazione dell'Istituto attestante che la persona era ospitata presso la struttura esclusivamente per motivi di cura. Tale condizione prevede un'esclusione dell'imputazione del costo di "Maggiorazione per non residenti nel Comune di Verona" relativamente alle sole operazioni di sepoltura (inumazione e tumulazione). La tariffa di cremazione rimane invariata.

La stessa condizione di cui al comma precedente viene applicata nel caso in cui una persona sia stata residente in vita nel Comune di Verona e successivamente trasferita negli ultimi 2 anni per motivi di cura presso l'abitazione di un familiare fuori Comune di Verona ed ivi deceduta, previa dichiarazione di cui sopra a cura del familiare stesso. La dichiarazione di cui sopra dovrà inoltre essere corredata da una certificazione sanitaria da parte di un organo competente che attesti la necessità di assistenza alla persona.

Per le persone residenti prima del decesso a Verona, sepolte in altro comune e successivamente le spoglie, resti o ceneri trasferiti nuovamente nel Comune di Verona, si considera come residenza, ai fini dell'applicazione delle tariffe, quella del comune di ultima provenienza.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PER IL TRASPORTO

Le operazioni di preparazione del cadavere, di custodia e di sepoltura devono essere effettuate nel rispetto delle tradizioni proprie delle comunità religiose, purché non siano in contrasto con le norme sanitarie e di sicurezza vigenti sul territorio italiano. Talune cerimonie (es. vestizione e veglia per persone di religione islamica eseguite direttamente dai familiari) possono essere effettuate solo se compatibili con gli spazi esistenti. I progetti di ristrutturazione o ampliamento delle strutture cimiteriali dovranno tenere in considerazione tali esigenze.

Ogni servizio di trasporto funebre da effettuarsi nel territorio del Comune di Verona deve essere accompagnato da un numero minimo di 4 persone addette al trasporto (art. 18 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria). Esclusivamente per i trasporti di salme di bambini sotto i 10 anni di età possono essere impiegati n. 2 addetti.

Per le partenze e gli arrivi di cadaveri destinati o provenienti da altro Comune è ammesso un solo addetto al trasporto funebre. Il carico o lo scarico dal carro funebre è a cura dell'impresa funebre.

L'autorizzazione al trasporto viene rilasciata dal Comune o altro soggetto gestore del servizio, previo rilascio del Permesso di Seppellimento da parte dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di decesso.

Nel caso di estradizione per l'estero di salma, resti ossei o ceneri, il rilascio del passaporto mortuario (art. 27 del DPR 10.09.1990 n. 285 e art. 26 della Legge Regionale Veneto 04.03.2010 n. 18) verrà effettuato a cura del Comune di partenza del defunto, se

diverso da quello di decesso. Il Comune o altro soggetto gestore del servizio rilascia tale documento entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta pervenuta da parte dell'impresa funebre delegata dai familiari e a seguito della presentazione di tutta la documentazione completa.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al trasporto o del passaporto mortuario, qualora fosse richiesta una sosta in altro comune di durata superiore alle 24 ore, gli uffici preposti del Comune di Verona o di altro soggetto gestore del servizio si limitano al rilascio dell'autorizzazione al trasporto da Verona al primo luogo di arrivo del defunto. La documentazione relativa al successivo tragitto dovrà essere emessa a cura del comune in cui sosta la salma.

Nel caso pervenga ai competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del servizio richiesta/comunicazione di un trasporto funebre in forma solenne (vedi art. 17 comma 2 e 20 comma 5 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria), con possibili interferenze sull'ordine pubblico o sulla sicurezza dei cittadini, sarà obbligo degli stessi informare tempestivamente le autorità competenti per eventuali provvedimenti.

Le celebrazioni di particolari funzioni o riti religiosi devono avvenire nel rispetto della libertà di culto purché non contrastante con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 3 - CIMITERI DEL COMUNE

(art. 23 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

Nel Comune di Verona sono presenti i seguenti cimiteri che nel loro complesso definiscono il sistema cimiteriale comunale (art. 23 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria).

Ai fini della razionale organizzazione del servizio i cimiteri comunali vengono riuniti in 4 gruppi come di seguito indicato:

GRUPPO 1 – CENTRO

Monumentale Verona

GRUPPO 2 – SUD

Borgo Roma Verona

Ca' di David

S. Lucia Verona

GRUPPO 3 – OVEST

Avesa

Chievo

Parona

Quinzano

S. Massimo

Austroungarico

GRUPPO 4 – EST

Cancello

Marzana

Mizzole

Montorio

Moruri
Novaglie
Pigozzo
Poiano
Quinto
S. Maria in Stelle
Sezano
Trezzolano
S. Michele

Nel **cimitero Austroungarico** di Verona, essendo cimitero di Guerra, non si estendono le norme del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e della presente disciplina incompatibili con la tipologia di tale cimitero.

ART. 4 - CAMPI DI SEPOLTURA PER COMUNITA' RELIGIOSE

CATTOLICI

All'interno del cimitero Monumentale Barbieri sono stati definiti alcuni campi dedicati a comunità religiose cattoliche che ne abbiano fatto richiesta. Tali aree sono soggette alle medesime condizioni previste per i campi di sepoltura ordinari.

ACATTOLICI

Il cimitero Monumentale di Verona può ospitare anche defunti di religione diversa dalla cattolica, quali ad es. Bahai, Evangelici, Mormoni, ecc.

I defunti di Religione non cattolica vengono seppelliti nei campi già realizzati all'interno del cimitero Monumentale di Verona. A saturazione degli spazi attualmente dedicati si prevede la sepoltura in fossa di inumazione senza distinzione di Religione seguendo l'ordinaria saturazione dei campi.

Tali aree seguiranno la rotazione ordinaria prevista nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, salvo diverse disposizioni contenute negli accordi stipulati tra Stato e Religioni. Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio ha la facoltà di ridimensionare gli spazi concessi ai defunti di religione non cattolica a seconda delle esigenze di gestione dei cimiteri.

RELIGIONE ISLAMICA

All'interno del Cimitero Monumentale di Verona è stata adibita un'area per inumazioni dedicata alle sepolture dei defunti di religione islamica. L'area è destinata all'inumazione di soggetti adulti e bambini che al momento del decesso risultano residenti nel Comune di Verona, oppure ex residenti nel Comune di Verona che si siano trasferiti in strutture sanitarie fuori comune esclusivamente per motivi di cura, oppure ancora deceduti sul territorio del comune di Verona così come previsto dalla normativa vigente.

L'orientamento delle salme è disposto in direzione della Mecca. Le salme devono essere vestite con abiti in tessuti naturali quali cotone, lana e similari, così come lenzuola e stole di avvolgimento. Nell'ossario comune verranno tumulati i resti ossei provenienti

dalle esumazioni dei defunti inumati nel campo islamico presente nel cimitero Monumentale di Verona.

La turnazione del campo islamico sarà di 20 anni, estendibile fino a quando le esigenze di spazio non ne richiedano l'esumazione; le modalità di inumazione ed esumazione, nonché di trasferimento nell'ossario comune, dovranno essere conformi alle norme di rango nazionale, regionale e comunale.

Nel momento dell'effettuazione delle esumazioni ordinarie, in caso di accertamento di non completa mineralizzazione di alcune salme inumate, le stesse non saranno esumate e resteranno nella medesima posizione fino alla successiva scadenza delle esumazioni ordinarie delle salme che successivamente verranno inumate nell'area circostante.

RELIGIONE EBRAICA

Si fa riferimento a quanto già riportato nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria art. 23 comma 4.

ART. 5 - SEPOLTURE PANTHEON INGENIO CLARIS E BENEFICIS IN PATRIAM

All'interno del Cimitero Monumentale Barbieri sono presenti due aree, con sepolture a tumulazione, dedicate a persone illustri (Ingenio Claris) e a benefattori (Beneficis in Patriam), persone che hanno svolto attività o donazioni in favore della comunità veronese.

In tali aree eventuali l'apposizione di elementi (targhe, monumenti, ecc.) a ricordo di cittadini benemeriti, è soggetta al regolamento della Commissione Pantheon nominata dal Comune di Verona.

ART. 6 - ORARI DI ARRIVO PRESSO I CIMITERI

Si considera arrivo al cimitero il momento in cui il feretro, l'urna cineraria o la cassetta di resti ossei vengono accolti all'ingresso del cimitero stesso per la sepoltura.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio gestisce gli orari di arrivo presso i cimiteri cittadini del Comune di Verona in modo da garantire una equilibrata distribuzione delle operazioni cimiteriali, tenuto conto delle richieste formulate dai parenti anche a mezzo delle imprese funebri.

Le operazioni di sepoltura devono essere effettuate interamente da maestranze del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, per cui non potranno essere assegnati nel medesimo orario più arrivi in più cimiteri appartenenti allo stesso gruppo.

Le salme che pervengano al cimitero oltre i 15 minuti dopo l'orario previsto per l'arrivo, qualora possibile verranno accolte imputando i relativi costi per il personale rimasto a disposizione.

Nel caso in cui ciò non fosse possibile potranno essere collocate presso la camera mortuaria e avranno sepoltura in altra data in base alle disponibilità degli orari di arrivo e sempre previa verifica ed autorizzazione del Comune o altro soggetto gestore del Servizio. Viene in tal caso concordato, tra il Comune o altro soggetto gestore del servizio e l'impresa funebre incaricata, il giorno e l'ora del trasferimento mediante la sottoscrizione di apposita modulistica.

Nel caso di doppie festività consecutive le partenze dalle celle del cimitero Monumentale di Verona e gli arrivi nei cimiteri cittadini o presso il forno crematorio

vengono rimandate al primo giorno lavorativo successivo; solo in taluni casi, valutati dal Comune o dal soggetto gestore del servizio, i servizi di cui sopra possono svolgersi in una sola delle due giornate.

ART. 6.1 - ORARI DI ARRIVO FERETRI

In ogni gruppo di cimiteri sono previsti idonei orari di arrivo al mattino ed al pomeriggio nei quali sarà garantita la presenza di una squadra di sepoltura, definiti dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio in relazione all'andamento della mortalità e alle preferenze statistiche di sepoltura.

Non saranno assegnati medesimi orari di arrivo per cimiteri appartenenti allo stesso gruppo.

Le pratiche relative all'arrivo delle spoglie mortali e alla sepoltura dovranno essere perfezionate inderogabilmente entro le ore 13:00 di almeno un giorno prima dell'orario di arrivo previsto in caso di sepoltura ad inumazione e tumulazione in loculo/celletta ed entro le ore 13:00 di almeno due giorni prima dell'arrivo in caso di sepoltura in tomba plurima privata.

I termini temporali di cui al punto precedente sono da considerarsi tassativi anche nel caso di prenotazione mediante sistema telematico dei "Servizi cimiteriali on-line".

Il termine indicato per il perfezionamento della pratica per le tumulazioni in tomba di famiglia è necessario per permettere al Comune o altro soggetto gestore del Servizio di effettuare le operazioni di verifica e di messa in sicurezza della sepoltura. In quest'ultimo caso, se a seguito della verifica dovesse accertarsi l'impossibilità di effettuare la tumulazione richiesta, verrà data immediata comunicazione al richiedente il quale dovrà scegliere un'altra forma di sepoltura o di sosta, anche in forma temporanea, in attesa del ripristino delle necessarie condizioni richieste per la tumulazione nel manufatto.

All'atto dell'arrivo al cimitero del servizio funebre, il Comune o altro soggetto gestore del servizio applicherà una penale qualora lo stesso dovesse pervenire con un ritardo o un anticipo maggiore di 15 minuti rispetto all'orario previsto.

La penale sarà quantificata mediante l'applicazione del costo orario del personale cimiteriale a disposizione del servizio.

ART. 7 – CONCESSIONI (art. 30 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

La richiesta di concessione di un manufatto deve essere inoltrata presso i competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio. La scelta del manufatto, sulla base delle disponibilità, sarà libera in base alle necessità dei familiari. In taluni casi, nel caso di realizzazione di nuove strutture o del recupero di strutture esistenti, sarà facoltà del Comune o altro soggetto gestore del Servizio assegnare i manufatti secondo un preciso ordine dallo stesso stabilito.

L'assegnazione di tombe di famiglia, aree o edicole gentilizie è subordinata all'acquisizione delle relative domande da parte del Comune o altro soggetto gestore del servizio e, sulla base della data di richiesta, viene redatta una graduatoria divisa per singolo cimitero e tipologia di tomba.

Nel caso di assegnazione di tombe decadute per mancata manutenzione o per estinzione del ceppo familiare, le nuove assegnazioni saranno effettuate sempre sulla base della graduatoria di domande esistente per tale tipologia di tomba.

Saranno accordate priorità ad eventuali richiedenti che abbiano all'interno del sepolcro da concessionare altri familiari collaterali; questi dovranno fornire al Comune o

altro soggetto gestore del servizio adeguata documentazione al fine di determinare l'effettiva parentela o affinità.

Le modalità di cui ai paragrafi precedenti potranno essere derogate nel caso in cui il Comune o altro soggetto gestore del servizio decida di bandire una procedura ad evidenza pubblica (ad esempio asta).

Nei casi in cui la ristrutturazione del manufatto sia legata alle prescrizioni della competente Soprintendenza per la presenza di monumenti sul sedime del manufatto stesso, prescrizioni che talvolta possono contrastare con le aspettative del richiedente, verrà redatto un preliminare di concessione tra richiedente stesso e Comune o altro soggetto gestore del servizio che impegnerà le parti alla sottoscrizione della definitiva concessione solo all'atto dell'ottenimento del parere della Soprintendenza. Tale preliminare avrà validità massima di 6 mesi dalla data della sua stipula, decorsi i quali il preliminare cesserà la sua efficacia anche in assenza dell'autorizzazione di cui sopra.

L'espletamento dell'intera procedura per la presentazione dell'istanza e l'ottenimento del parere della Soprintendenza è ad esclusivo onere e carico del richiedente la concessione, al quale fanno peraltro capo tutti gli oneri di progettazione.

La sottoscrizione del preliminare non comporta il versamento al Comune o altro soggetto gestore del servizio di alcun acconto da parte del richiedente, fatta salva l'imposta di bollo. La concessione del manufatto dovrà essere perfezionata entro un mese dal rilascio del parere da parte della competente Soprintendenza. Decorso infruttuosamente tale termine il richiedente sarà automaticamente considerato rinunciatario e pertanto escluso dalla graduatoria.

L'entrata in vigore della presente disciplina comporta la decadenza automatica di tutte le richieste attualmente attive, previa comunicazione ai richiedenti da inviarsi all'indirizzo fornito all'atto della presentazione dell'istanza. Non sarà responsabilità del Comune o altro soggetto gestore del servizio il mancato recapito di detta comunicazione in caso di variazioni anagrafiche non formalmente comunicate. L'interesse all'inserimento nella successiva graduatoria dovrà essere nuovamente manifestato secondo le modalità sopra menzionate. La concessione di loculi è singola, per una sola salma, e nominativa, per uno specifico defunto. Possono altresì essere avvicinate urne cinerarie e cassetture di resti ossei in base allo spazio disponibile. È possibile tumulare 2 o più salme nello stesso loculo esclusivamente per le concessioni espressamente indicate a più posti e rilasciate prima dell'entrata in vigore del DPR 285 del 10/09/1990.

La concessione di cellette per la tumulazione di ceneri o resti ossei è singola, per un solo defunto, e nominativa, per uno specifico destinatario.

È possibile tumulare 2 o più urne cinerarie o cassetture di resti ossei (a seconda di quanto stabilito sul contratto di concessione) esclusivamente nel caso di sepoltura privata plurima cinerario o ossario. Questo tipo di concessione può essere intestata nominativamente a tutte o parte delle persone destinatarie, con successiva possibilità da parte del concessionario di modificare in qualunque momento i nominativi. Gli eredi non potranno, alla morte dell'intestatario, escludere dal diritto di tumulazione le persone già destinate dall'intestatario, ma potranno, qualora vi fossero ancora posti non assegnati, estendere il diritto ad altri familiari o benemeriti. La sepoltura privata plurima può essere altresì intestata ad una famiglia con relativi coniugi ed eredi, ed in questo caso, ai fini del diritto alla tumulazione, segue le stesse regole delle tombe di famiglia ordinarie.

Le concessioni di manufatti a loculo, celletta e tomba di famiglia hanno durate differenti a seconda del periodo in cui è avvenuta la concessione. Inoltre, fino alla data del 30.11.2008, la durata delle concessioni dei loculi aveva decorrenza dalla data di tumulazione; dopo tale termine la decorrenza si calcola dalla data di concessione. Per

tutte le altre tipologie di sepoltura (cellette e tomba di famiglia) la decorrenza parte dalla data di concessione.

Manufatto	Periodo	Durata della concessione
LOCULI	Fino al 30/10/1967 Dal 01/11/1967 al 26/05/1983 Dal 27/05/1983 al 30/11/2008 Dal 01/12/2008 in poi	Perpetua 50 anni (dalla data di occupazione del loculo) 30 anni (dalla data di occupazione del loculo) 30 anni (dalla data di concessione del loculo)
CELLETTE	Fino al 26/05/1983 Dal 27/05/1983 al 31/03/2002 Dal 01/04/2002 al 31/12/2004 Dal 01/01/2005 in poi	Perpetua 99 anni (dalla data di concessione) a scelta 50 o 99 anni (dalla data di concessione) 50 anni (dalla data di concessione)
SEPOLTURE PRIVATE PLURIME – TOMBE CINERARIE/OSSARIO		99 anni (dalla data di concessione)
TOMBE DI FAMIGLIA	Fino al 30/10/1967 Dal 01/11/1967 al 10/03/1977 Dal 11/03/1976 in poi	Perpetua 150 anni (dalla data di concessione) 99 anni (dalla data di concessione)

Nel caso di realizzazione di loculi areati la durata della concessione, grazie alle caratteristiche strutturali degli stessi che permettono una più veloce mineralizzazione della salma, potrà essere ridotta ad un minimo di anni 10.

La concessione di loculi da intestare a beneficio di persone ancora in vita può essere accordata salvo l'obbligo di garantire l'ordinario funzionamento del cimitero (art. 31 comma 5 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria).

All'interno dei loculi presi in vita, anche se non ancora presente il feretro della persona destinataria, è possibile avvicinare resti ossei o ceneri fino ad un massimo tale da garantire lo spazio necessario per la successiva futura tumulazione del feretro.

Nel caso in cui un manufatto risultasse in particolari condizioni di degrado, il Comune o altro soggetto gestore del servizio, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e del personale che opera nei cimiteri, ha la possibilità di sostituirsi al concessionario nell'esecuzione di interventi urgenti, addebitando successivamente i relativi oneri agli aventi titolo del sepolcro.

In caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni moleste dal loculo accertati entro 10 anni dalla tumulazione, è fatto obbligo all'Impresa funebre che a suo tempo ha espletato il servizio funebre, di provvedere senza indugio, e con oneri a proprio carico, al ripristino delle condizioni di perfetta impermeabilità del feretro e/o del loculo ed alla pulizia e disinfezione dell'area circostante. In difetto, il Comune o altro soggetto gestore del servizio, provvederà d'ufficio all'operazione addebitando gli oneri all'impresa di cui sopra.

ART. 8 - ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI

Le concessioni si estinguono per rinuncia, decadenza, revoca, scadenza del termine, per estinzione della famiglia o per esaurimento dei fini.

RINUNCIA (art. 35 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria):

LOCULI E CELLETTE: la rinuncia di una concessione può essere manifestata dal concessionario o dai titolari attuali della concessione.

L'atto di rinuncia deve essere formalizzato mediante richiesta scritta presentata presso il Comune o altro soggetto gestore del servizio.

Il soggetto che presenta istanza di rinuncia deve dichiarare il consenso anche degli altri soggetti aventi titolo di pari grado. Tale consenso può essere manifestato anche attraverso autocertificazione del richiedente che con tale atto si assume tutte le responsabilità derivanti da eventuali rivalse da parte di terzi.

TOMBE DI FAMIGLIA/EDICOLE/AREE: la rinuncia di una concessione può essere manifestata in ordine di priorità da: concessionario o dai titolari attuali della concessione, intestatario (colui che è beneficiario della concessione).

La restituzione del manufatto potrebbe in talune condizioni comportare un rimborso determinato nella specifica disciplina, art. 1 comma 6 lettera d) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. L'accoglimento dell'istanza e l'erogazione del rimborso potranno eventualmente avvenire esclusivamente una volta liberato il manufatto da tutti i feretri, resti o ceneri presenti.

SCADENZA DEL TERMINE

L'estinzione della concessione avviene alla scadenza del termine di durata della stessa.

Gli aventi titolo o altre persone interessate possono chiederne il rinnovo che potrà essere accordato dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio in relazione alla effettiva disponibilità di manufatti

In caso di mancato rinnovo, decorsi n. 6 mesi dalla data di scadenza della concessione del manufatto, lo stesso potrà a scelta del Comune o altro soggetto gestore del Servizio essere liberato dai defunti ivi tumulati che saranno ridotti o cremati in base

alla normativa vigente e/o tumulati nel cinerario/ossario comune del Cimitero ovvero essere mantenuti all'interno del manufatto a titolo di deposito temporaneo gratuito per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni cimiteriali: in quest'ultimo caso il Comune o altro soggetto gestore del Servizio potrà rimuovere tutti i dati identificativi e le lavorazioni apposte sulle sepolture.

Nel caso di concessioni di aree cimiteriali il mancato rinnovo alla scadenza comporta l'acquisizione della tomba o edicola ivi edificata da parte del Comune o altro soggetto gestore del servizio.

VENIR MENO DEL TITOLARE DELLA CONCESSIONE E DEI SUOI SUCCESSORI

Nel caso di estinzione della concessione per venir meno del titolare della concessione e dei suoi successori, un'eventuale nuova assegnazione potrà avvenire a seguito di procedimento di estinzione della concessione da avviarsi decorsi 20 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.

ART. 9 - INUMAZIONE (art. 44 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

Nei campi di inumazione ordinari trovano sepoltura in ordine progressivo di data di decesso le salme di persone adulte e bambini.

Dove lo spazio e le esigenze cimiteriali lo permettono, possono essere adibiti alcuni campi all'inumazione di salme di bambini aventi al momento del decesso meno di 10 anni di età.

Non è prevista la collocazione ipogea di cassetture di resti ossei o urne cinerarie sopra a feretri inumati in campo inumatorio (vedi DGR 433 del 04.04.2014).

Il Comune o altro soggetto gestore del servizio può adibire alcuni spazi esclusivamente per l'interramento delle urne cinerarie, come previsto nella Legge Regionale 4 marzo 2010 n. 18 art. 49 comma 4.

ART. 10 - TUMULAZIONE (art. 45 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

IN TOMBA DI FAMIGLIA (art. 33 del Regolamento di Polizia Mortuaria).

Non è ammessa la sepoltura di conviventi, fatto salvo quanto disposto dalla Legge 20 maggio 2016, n. 76 – “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza”, salvo inoltre eventuali estensioni per benemerite (fino a un massimo di n. 2) e previo pagamento della tariffa vigente, se non già previste dall'intestatario.

Il diritto al sepolcro della tomba, alla morte dell'intestatario originario, potrà essere familiare o ereditario.

Nel caso di subentro familiare, il diritto al sepolcro si trasferisce, in ordine di grado, a tutti i discendenti in linea retta maschile e femminile dell'intestatario, ivi compresi i coniugi. Restano comunque esclusi i collaterali, salvo diversamente disposto dal concessionario originario.

Nel caso di subentro ereditario tramite testamento, il diritto d'uso del sepolcro verrà acquisito solo dopo la morte dell'ultimo componente della famiglia. L'erede testamentario, dopo la pubblicazione del testamento, acquisirà il diritto alla sepoltura per sé e per i suoi discendenti oltre che gli oneri della tomba di famiglia. L'erede testamentario non potrà

estendere il diritto di tumulazione a benemeriti; non potrà altresì escludere dal diritto di tumulazione chi ne aveva precedentemente acquisito il diritto.

In caso di co-intestazione del sepolcro, non è ammesso che i concessionari regolino tra loro una sorta di “ripartizione” quantitativa dei posti. L’effettiva fruizione del sepolcro va posta in relazione al momento di utilizzo.

Nel caso di tumulazione salme, resti ossei o ceneri all’interno di un manufatto a norma di legge è fatto obbligo riportare sulla parete a chiusura del tumulo i nominativi dei defunti ivi tumulati, comprese le date di nascita e di decesso.

I manufatti esistenti prima dell’emanazione della circolare del Ministero della Salute 24.06.1993 n. 24 (loculi, cripte o tombe) possono continuare ad essere utilizzati per un periodo massimo di 20 anni dall’entrata in vigore del suddetto DGR, anche se privi di spazio esterno libero o liberabile per il diretto accesso al feretro, purché il feretro sia confezionato con dispositivo atto a ridurre la pressione dei gas e purché sia utilizzato un idoneo separatore tale da scongiurare la sovrapposizione dei feretri (allegato A della DGR 433 del 04.04.2014). Tale condizione è ammessa esclusivamente previa verifica dello stato di sicurezza della struttura al fine dell’agibilità degli operatori.

Per tumulazione di salme, resti o ceneri in tomba di famiglia, qualora non vi siano informazioni dettagliate sullo stato della tomba e sul numero di spazi liberi, viene obbligatoriamente effettuata un’operazione di verifica previo pagamento degli oneri previsti. Nel caso di tumulazioni in loculi uso tomba di famiglia a più posti salma concessi prima dell’entrata in vigore del DPR 285/90, al fine di stabilire gli aventi diritto alla sepoltura, qualora non diversamente e nominativamente indicato all’atto della concessione, vengono considerati aventi diritto gli ascendenti ed i discendenti in linea retta maschile e femminile dell’intestatario della tomba, in ordine di decesso, applicando le tariffe previste per le sepolture private plurime.

In caso di decesso dell’intestatario e in presenza di una pluralità di subentrati nella titolarità della concessione, le richieste dovranno essere effettuate da tutti gli aventi diritto o da colui che dichiara di averne avuto specifico incarico dagli altri contitolari.

IN OSSARIO COMUNE

Ogni cimitero sito all’interno del Comune di Verona è dotato di un ossario comune nel quale vengono tumulati i resti ossei dei defunti, privi di cassetina in zinco, per i quali i familiari non abbiano provveduto a stabilire altra destinazione.

All’interno del Cimitero Monumentale di Verona zona Barbieri, sono presenti più ossari su ognuno dei quali è posta una stele a ricordo dei defunti ivi tumulati. È possibile da parte dei familiari richiedere l’inserimento in detta stele del nome del proprio caro, previo pagamento della tariffa prevista e di ogni altra spesa eventualmente sostenuta dal comune o altro soggetto gestore del servizio in conseguenza della sepoltura o esumazione o estumulazione.

IN CINERARIO COMUNE

All’interno del Cimitero Monumentale di Verona zona Barbieri sono presenti più cinerari comuni nei quali, sono collocate, prive dell’urna cineraria, le ceneri dei defunti per i quali i familiari aventi titolo non abbiano provveduto a stabilire altra destinazione.

Su ogni cinerario è posta una stele a ricordo dei defunti ivi tumulati. È possibile da parte dei familiari richiedere l’inserimento in detta stele del nome del proprio caro, previo pagamento della tariffa prevista e di ogni altra spesa eventualmente sostenuta dal comune o altro soggetto gestore del servizio in conseguenza della sepoltura o esumazione o estumulazione e cremazione.

ART. 11 - AVVICINAMENTO DI RESTI O CENERI (art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

È consentita la tumulazione di resti ossei o ceneri in loculi già assegnati, purché si tratti di parenti o affini del defunto.

Qualora l'avvicinamento di resti ossei o ceneri avvenisse in un loculo già assegnato a persona vivente o a defunto non ancora tumulato, potranno essere collocate cassette in zinco o urne cinerarie in numero massimo tale da garantire lo spazio necessario per la tumulazione della salma. Una volta avvenuta la tumulazione dell'intestatario del loculo, potranno essere avvicinate eventuali altre cassette ossario o urne cinerarie sulla base dell'eventuale spazio rimanente.

ART. 12 - AFFIDAMENTO URNA CINERARIA PER LA CONSERVAZIONE IN AMBITO PRIVATO (art. 47 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

La conservazione dell'urna cineraria di un defunto in ambito privato è consentita al coniuge o, in assenza, ad altro familiare avente diritto in ordine di grado. In presenza di più aventi diritto di pari grado l'affidatario dovrà ottenere il consenso della maggioranza assoluta di essi.

La conservazione in ambito privato viene concessa mediante il rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del servizio, su richiesta del principale avente titolo o, in assenza, su richiesta di uno degli aventi titolo avendo ottenuto il consenso della maggioranza assoluta dagli altri aventi titolo di pari grado. Le ceneri possono essere affidate anche a familiari di grado inferiore rispetto al richiedente avente titolo.

Il luogo di conservazione può essere la residenza, il domicilio o altro luogo indicato dai familiari aventi titolo, purché frequentato abitualmente dagli stessi. Tale luogo dovrà avere caratteristiche tali da garantire una perfetta conservazione dell'urna cineraria e la necessaria sicurezza per impedirne la profanazione da parte di terzi.

L'affidatario deve assicurare la propria diligente custodia, garantendo che l'urna non venga profanata, (art. 343 R.D. 1265/1934); sono pertanto vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli. L'affidatario deve essere a conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna.

La Polizia Municipale ha la facoltà di accedere ai locali dove ha luogo la conservazione dell'urna, ai fini delle verifiche e controlli sulle condizioni di conservazione, anche in relazione alle garanzie contro la profanazione o indebiti utilizzi.

L'affidatario deve preventivamente comunicare eventuali impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale o soggetto gestore del servizio atta a definire la nuova persona che richiede la custodia e la conservazione dell'urna. Se l'affidatario cambia il luogo di conservazione dell'urna, questo deve essere comunicato al Comune o all'ente gestore del servizio entro 30 giorni.

L'affidatario deve essere a conoscenza che l'affidamento dell'urna contenente le ceneri nella propria abitazione ha valenza solamente all'interno del territorio del Comune di Verona e che cambi eventuali del luogo di conservazione in territorio extra-comunale devono essere comunicati entro 30 giorni all'amministrazione comunale o all'ente gestore

del servizio, previa presentazione dell'autorizzazione alla conservazione in abitazione rilasciata dal comune di destinazione.

Cessando le condizioni di affidamento, l'urna deve essere consegnata all'autorità comunale o ente gestore del servizio per la conservazione all'interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore, a cura e onere dell'affidatario o, in caso di decesso di questi, dei suoi aventi causa.

ART. 13 - DISPERSIONE DELLE CENERI (art. 48 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

La Dispersione delle Ceneri è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile (LRV 18/2010 – L. 130/2001)

La dispersione delle ceneri è consentita, tra l'altro, in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri (L.R. 4 marzo 2010, n. 18 art. 50 comma 1 lettera a). Nell'ambito del Comune di Verona l'area è stata individuata all'interno del Cimitero Monumentale di Verona. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dalla Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18. Una volta avvenuta, l'urna cineraria dovrà essere smaltita a cura del soggetto richiedente la dispersione secondo le modalità previste dalla Legge.

L'organo di vigilanza ai fini della dispersione è la Polizia Municipale.

ART. 14 – INTERRAMENTO

La conservazione delle urne cinerarie in cimitero può avvenire mediante interrimento in spazi a ciò appositamente destinati all'interno del cimitero ed è subordinata alla sottoscrizione di un contratto di concessione di durata definita dal Comune o altro soggetto gestore del servizio.

L'urna deve essere esclusivamente in materiale non biodegradabile, resistente ed infrangibile, in modo tale da consentire un perfetto mantenimento delle ceneri al suo interno pur essendo a contatto diretto con il terreno. Tale indicazione deve essere certificata dall'impresa funebre o dal familiare.

L'urna deve altresì essere completa di targhetta con i dati identificativi del defunto, anch'essa in materiale non biodegradabile, resistente ed infrangibile in modo tale da consentire un perfetto mantenimento nel tempo.

Alla scadenza della concessione il Comune o altro soggetto gestore del servizio disporrà il dissotterramento e la collocazione delle ceneri nel cinerario comune del Cimitero Monumentale di Verona.

Qualora all'atto del dissotterramento non vi fossero richiedenti, le ceneri saranno disperse nel cinerario comune del cimitero Monumentale di Verona.

Nel caso di richiesta di dissotterramento straordinario, verranno addebitati i costi previsti da tariffario vigente.

Le fosse per l'interrimento di urne cinerarie, in ordine progressivo di seppellimento, devono avere una profondità non inferiore a metri 0,50 e distare almeno 0,30 metri l'una dall'altra.

Per le specifiche tecniche delle lapidi e copritomba nei campi di interrimento di urne cinerarie si demanda alla Disciplina dell'attività di edilizia cimiteriale all'art. 3.4.

ART. 15 - ESUMAZIONE (art. 39 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

Nel Comune di Verona, qualora lo spazio lo consenta, il periodo di inumazione ordinario può essere prolungato ad almeno 15 anni medi delle sepolture. Nel caso in cui non ci siano problematiche legate al fabbisogno minimo legale di spazi cimiteriali il Comune o altro soggetto gestore del Servizio potrà decidere di mantenere le sepolture ad inumazione per un periodo anche superiore ai 15 anni medi a titolo di sepoltura temporanea gratuita per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni cimiteriali di esumazione che potranno essere programmate anche non in ordine cronologico di sepoltura.

Il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale, che ospitano resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni, può essere abbreviato a cinque anni. Può essere ulteriormente abbreviato a 2 anni se, all'atto della sepoltura, vengono utilizzati enzimi naturali biodegradanti.

Per le esumazioni ordinarie il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste l'irreperibilità del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Verona della comunicazione relativa alle esumazioni ordinarie (si considera irreperibilità la mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione delle ossa, alla data dell'esumazione ordinaria programmata) viene ordinariamente individuato nella loro cremazione e che le ceneri siano raccolte nel cinerario comune del cimitero Monumentale. Il disinteresse ha valenza di assenso al trattamento stesso come previsto dalla normativa vigente. Eventuali forme di interesse postumo e di indicazione di raccolta delle derivanti ceneri, verranno accolte solamente previo il pagamento della tariffa prevista per tutta l'operazione complessiva a partire dalla prima esumazione ordinaria.

In riferimento alle operazioni di esumazione ordinaria, lapidi, accessori o fotografie posti sulla sepoltura del defunto dovranno essere rimosse e ritirate esclusivamente a cura dei familiari aventi titolo o da impresa accreditata all'uopo incaricata. I familiari hanno la possibilità di recuperare lapide e/o eventuali accessori nel rispetto delle tempistiche definite dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio all'atto della programmazione di cui all'art. 50 del regolamento comunale di Polizia Mortuaria. In caso contrario quanto non ritirato ed ancora collocato sul campo di sepoltura potrà essere avviato a demolizione o recupero.

Le esumazioni si considerano straordinarie quando siano richieste dai familiari o altri aventi titolo al di fuori dell'ordinaria programmazione effettuata da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, anche nel caso siano decorsi i 10 anni dall'inumazione ed il defunto abbia raggiunto lo stato di resto mortale.

Le salme o i resti mortali rinvenuti a seguito di esumazione vanno reinumati o cremati (art. 39 comma 4 L.R. 18/2010). Non è ammessa pertanto la collocazione degli stessi in casse di zinco per successiva tumulazione.

ART. 16 - ESTUMULAZIONE (art. 40 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

Le estumulazioni sono ordinarie quando effettuate dopo lo scadere della concessione del manufatto. In tale occasione i familiari aventi titolo hanno la facoltà di rinnovare la concessione per un ulteriore periodo di tempo o di estumulare i defunti. Nel caso in cui i resti mortali estumulati siano riducibili è ammessa la tumulazione in manufatti a ciò destinati oppure la cremazione. Nel caso in cui, invece, non siano riducibili, è ammessa l'inumazione in campo indecomposti oppure la cremazione.

Per le estumulazioni ordinarie il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste l'irreperibilità del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Verona della comunicazione relativa alle estumulazioni ordinarie (si considera irreperibilità la mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione delle ossa, alla data dell'estumulazione ordinaria programmata) viene ordinariamente individuato nella loro cremazione e che le ceneri siano raccolte nel cinerario comune del cimitero Monumentale. Il disinteresse ha valenza di assenso al trattamento stesso come previsto dalla normativa vigente. Eventuali forme di interesse postumo e di indicazione di raccolta delle derivanti ceneri, verranno accolte solamente previo il pagamento della tariffa prevista per tutta l'operazione complessiva a partire dalla prima estumulazione ordinaria.

Le estumulazioni si considerano straordinarie quando siano richieste dai familiari o altri aventi titolo prima dell'ordinaria scadenza della concessione. In tale occasione se la salma/resti mortali estumulati sono riducibili, i familiari hanno la facoltà di richiedere la tumulazione dei resti ossei in manufatti a ciò destinati oppure la cremazione. Se la salma/resti mortali estumulati non sono riducibili hanno invece la facoltà di richiedere l'inumazione, se salma in campo ordinario, se resti mortali in campo indecomposti, oppure la tumulazione in loculo o tomba di famiglia, previo ripristino delle condizioni stagne del feretro, oppure ancora la cremazione.

ART. 17 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Le operazioni di riordino di sepolture private possono essere richieste da uno solo degli aventi titolo il quale dichiarerà di operare a nome e per conto di tutti gli altri. A tale soggetto il Comune o altro soggetto gestore del servizio imputerà tutte le spese inerenti il riordino. Sarà cura del richiedente relazionarsi con gli altri aventi diritto per ottenere il rimborso delle spese sostenute. Tale soggetto non potrà comunque vantare privilegi per effetto degli oneri sostenuti. Le disposizioni relative ad ogni singolo defunto (ad esempio riduzione, cremazione, traslazione) devono invece essere richieste dai familiari più prossimi dello stesso, dalla totalità se si tratta di salma e dalla maggioranza in caso di resti mortali.

Le operazioni di manutenzione/ristrutturazione di tombe di famiglia o edicole sono ad esclusivo onere del richiedente e sono regolate dalla "Disciplina dell'attività edilizia cimiteriale" come previsto nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria art. 1 comma 6 lettera b).

Le operazioni di riordino saranno programmate esclusivamente previa presentazione del progetto di ristrutturazione interna del manufatto. Le salme/resti/ceneri estumulati saranno custoditi provvisoriamente in appositi spazi cimiteriali per un massimo di 15 giorni dalla data di estumulazione senza ulteriori costi aggiuntivi. Superato tale termine per cause non imputabili al Comune o altro soggetto gestore del servizio, verrà imputato a carico del richiedente il costo previsto da tariffario vigente per la sosta di ogni singolo defunto in attesa di sepoltura.

ART. 18 – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Nei cimiteri è istituito un servizio di illuminazione votiva delle sepolture. Tale servizio è a titolo oneroso il cui ammontare è stabilito dal Tariffario dei Servizi Cimiteriali Istituzionali. L'allacciamento e la manutenzione delle lampade votive possono essere eseguiti esclusivamente da personale incaricato dal Comune o altro soggetto gestore del

Servizio, lasciando a carico del concessionario la sola posa dell'accessorio porta lampada, che peraltro deve essere fatta in modo tale da permettere al personale del Comune o altro soggetto gestore del Servizio l'effettuazione dell'allacciamento elettrico.

Nel caso di manomissione dell'impianto fornito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio verrà imputato a carico dell'abbonato il costo del ripristino dell'impianto stesso. In caso di richiesta di allacciamento, tutte le opere di preparazione delle lastre di chiusura o di qualsiasi manufatto sono da effettuarsi a cura e spesa del richiedente il quale dovrà preoccuparsi di far trovare la sepoltura in condizioni tali da permettere agli operatori cimiteriali di poter effettuare l'allacciamento.

La richiesta di allacciamento all'illuminazione votiva può essere inoltrata presso i competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio da uno degli aventi titolo o da terza persona interessata, dichiarando di aver ottenuto il consenso di tutti gli altri aventi diritto. L'operazione di allacciamento verrà eseguita dopo la comunicazione ai competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio dell'applicazione del marmo a cura dell'impresa accreditata e previo pagamento della relativa fattura di allacciamento.

Nel caso di richiesta di cambio del nominativo dell'abbonato, la persona interessata subentrante al contratto dichiarerà di aver ottenuto il consenso da parte del precedente abbonato o che lo stesso è deceduto.

Nel caso di decesso dell'abbonato, al fine della prosecuzione del contratto, è fatto obbligo agli aventi titolo o a terze persone interessate, di inoltrare richiesta di subentro. Tale richiesta deve essere presentata entro il periodo di validità della copertura del canone; in caso contrario si provvederà alla chiusura del contratto. Il contratto cesserà automaticamente in caso di mancato pagamento del canone previsto.

La durata della copertura contrattuale è definita dall'abbonato, con durata massima corrispondente alla durata della concessione del manufatto di riferimento. Il pagamento del canone annuale o pluriennale, a seconda di quanto richiesto dall'abbonato, avviene in modo anticipato. Alla scadenza di un contratto annuale il rinnovo sarà automatico e di pari durata, con invio della relativa fattura all'abbonato. Alla scadenza di un pagamento con durata pluriennale, l'abbonato, se intenzionato a proseguire con la pluriennialità dovrà inoltrare preventiva richiesta di rinnovo; in mancanza verrà inviata una fattura relativa ad una annualità.

In tutti i cimiteri è vietato collocare candele o lumini di cera o ad olio con presenza di fiamma, ad esclusione dei campi di inumazione dove è comunque necessario garantire la dovuta sicurezza.

Eventuali variazioni di recapito devono essere inoltrate dall'abbonato al Comune o altro soggetto gestore in forma scritta allegando copia di un documento di identità.

ART. 19 – SERVIZIO DI IRRIGAZIONE

Nei cimiteri è istituito il servizio di irrigazione per le tombe di famiglia o edicole aventi spazi verdi circostanti. Tale servizio è a titolo oneroso il cui ammontare è stabilito dal Comune o altro soggetto gestore del servizio.

L'abbonato ha diritto di irrigare esclusivamente la superficie allo stesso concessionata; la manutenzione compresa di irrigazione delle aree esterne a quelle concesionate è a cura del Comune o altro soggetto gestore del servizio.

Fa capo al Comune o altro soggetto gestore del servizio la predisposizione delle tubazioni fino al punto di spillo all'interno dell'area di pertinenza della tomba di famiglia o edicola, previa corresponsione da parte del richiedente degli oneri di allacciamento.

Rimane inoltre a carico diretto del concessionario la predisposizione di tutto l'impianto di irrigazione a valle di tale punto che dovrà essere realizzato in modo tale da garantire l'utilizzo esclusivamente dell'acqua necessaria per l'irrigazione dell'area a verde.

La richiesta di allacciamento alla rete idrica può essere inoltrata presso i competenti uffici del Comune o altro soggetto gestore del Servizio da uno degli aventi titolo o da terza persona delegata.

Nel caso di richiesta di cambio del nominativo dell'abbonato, dovrà essere conferito agli uffici preposti di cui sopra, la persona interessata subentrante al contratto dichiarerà di aver ottenuto il consenso da parte del precedente abbonato o che lo stesso è deceduto. Nel caso di decesso dell'abbonato, al fine della prosecuzione del contratto, è fatto obbligo agli aventi titolo o a terze persone interessate, di inoltrare richiesta di subentro.

Sarà cura del Comune o altro soggetto gestore del servizio provvedere alla manutenzione della parte di impianto dallo stesso fornito.

Nel caso di manomissione dell'impianto fornito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio verrà imputato a carico dell'abbonato il costo del ripristino dell'impianto stesso. Eventuali danni o rotture all'impianto predisposto dal concessionario saranno esclusivamente a carico dello stesso.

Eventuali variazioni di recapito devono essere inoltrate dall'abbonato al Comune o altro soggetto gestore in forma scritta allegando copia di un documento di identità.

ART. 20 - RICORDI, PIANTE E FIORI

È vietato apporre sulle sepolture ricordi e ornamenti indecorosi rispetto alla sacralità del luogo.

È vietato collocare qualsiasi oggetto (ad esempio: vasi, piante, fiori, lumini ecc.) sul pavimento alla base dei loculi e delle cellette. Gli oggetti presenti in tali spazi verranno rimossi senza necessità di alcuna comunicazione dal personale addetto.

Le piante e i fiori disseccati o imputriditi, pur se depositi in spazi consentiti, saranno rimossi dal personale del cimitero.

È vietato apporre portafiori o qualsiasi altro oggetto nei marmi di separazione di loculi e cellette e tra una tomba di famiglia e l'altra.

Eventuali casi di vandalismo (es. furti o danneggiamenti) devono essere comunicati dai cittadini direttamente all'autorità giudiziaria competente informandone altresì il Comune o altro soggetto gestore del servizio. Il Comune o altro soggetto gestore del servizio non risponde di eventuali danni causati da terzi all'interno dell'area cimiteriale i cui responsabili non siano individuabili attraverso un ordinario servizio di vigilanza cimiteriale.

ART. 21 – FOTOGRAFIE

All'interno dei cimiteri è vietato effettuare riprese fotografiche e/o video senza apposita autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

È fatto obbligo di limitare le riprese soltanto ai monumenti e alle architetture funerarie. Sono comunque vietate le foto e/o i video con i nomi dei defunti, salvo autorizzazione da parte del Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

Nel caso di divulgazione a terzi del materiale di cui sopra, la predetta autorizzazione verrà rilasciata previo accertamento del consenso da parte del concessionario della sepoltura, qualora reperibile. Una copia del materiale pubblicato o considerato di

particolare interesse storico-artistico dovrà essere depositata presso l'archivio del soggetto autorizzatore

ART. 22 – ACCESSO AI CIMITERI CON ANIMALI DA AFFEZIONE

Considerata la demanialità degli spazi cimiteriali, perciò destinati all'intera collettività e pertanto identificabili come luoghi pubblici, in deroga al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria art. 24 comma 1, è consentito l'accesso in tutti i cimiteri ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Per gli animali che non possono essere condotti al guinzaglio è obbligatorio l'utilizzo del trasportino.

Il detentore a qualsiasi titolo deve avere cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.

È fatto obbligo al proprietario o al detentore dell'animale di custodirlo per l'intera durata della visita all'interno del cimitero, essendo quindi espressamente vietato l'abbandono temporaneo anche se legato a qualsivoglia struttura cimiteriale.

ART. 23 VISITE GUIDATE

All'interno del Cimitero Monumentale di Verona sono consentiti l'organizzazione e lo svolgimento di visite guidate ed eventi di interesse culturale da parte di terzi, purché le iniziative non interferiscano con le operazioni cimiteriali ordinarie e si svolgano nel rispetto della sacralità del luogo e delle regole d'accesso.

Per motivi organizzativi e di sicurezza, lo svolgimento di tali iniziative dovrà essere comunicato con ragionevole anticipo al soggetto gestore del Servizio, mediante apposita richiesta.

Art. 1 comma 6 lettera d)

DISCIPLINA DEI RIMBORSI DELLE CONCESSIONI

ART. 1 – RESTITUZIONE DI LOCULO O CELLETTA

La dichiarazione di restituzione della concessione di loculo o celletta deve essere inoltrata al Comune o altro soggetto gestore del Servizio dal concessionario del manufatto da restituire o, in caso di decesso, dai titolari attuali della concessione, che agirà a nome e per conto di tutti gli aventi diritto. A tale soggetto faranno capo tutti gli oneri nonché tutti gli eventuali rimborsi spettanti, previa presentazione del consenso sottoscritto da tutti gli aventi diritto di pari grado. Sarà sua cura relazionarsi con gli altri aventi diritto per la ripartizione delle relative quote. Pertanto i rapporti con il Comune o altro soggetto gestore del servizio saranno tenuti da un unico soggetto.

Il rimborso dell'importo di una concessione cimiteriale può essere corrisposto esclusivamente nei casi e nella misura indicati nel Tariffario dei Servizi Cimiteriali Istituzionali del Comune o altro soggetto gestore del Servizio, oltre che sulla base di quanto previsto nella presente disciplina.

Nel caso di rinuncia entro 30 giorni dalla data di concessione e comunque prima dell'utilizzo del manufatto, il Comune o altro soggetto gestore del servizio rimborserà il valore della concessione dedotto un importo di € 50,00 a titolo di rimborso spese

amministrative. Decorso tale termine, indipendentemente che la tumulazione sia avvenuta o meno, il rimborso sarà quantificato in proporzione al periodo non goduto, decurtato dell'annualità in corso, con una franchigia minima di € 50,00. In nessun caso sarà rimborsata l'imposta di bollo.

ART. 2 - RESTITUZIONE DI SEPOLTURA PRIVATA PLURIMA

La restituzione può essere dichiarata dal concessionario o da coloro che siano subentrati nella titolarità della concessione di una sepoltura privata per sopraggiunti gravi e/o importanti motivi personali rispetto alla stipula della concessione stessa.

Il concessionario può rinunciare e quindi dichiarare la restituzione del manufatto cimiteriale rinunciando così al complesso dei propri diritti sul sepolcro quindi sia alle componenti patrimoniali sia a quelle personali retrocedendo la concessione, purché abbia prima provveduto a dare altra destinazione alle spoglie mortali accolte nel sepolcro.

Gli intestatari di concessioni cimiteriali, o i loro eredi se i concessionari sono deceduti, possono rinunciare alle sepolture avute in concessione sia che non siano mai state usate, sia che si siano liberate a seguito di estumulazione delle salme o dei resti mortali o delle ceneri sepolte.

Le rinunce possono essere comunicate in qualunque momento purché la concessione sia in corso di validità e le sepolture siano in ottimo stato di manutenzione e libere da resti mortali.

I luoghi di sepoltura ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune essendosi esaurita la funzione per cui era stata fatta la concessione.

Ad integrazione di quanto già riportato nel Tariffario Servizi Cimiteriali Istituzionali, che prevede un rimborso per la restituzione di sepoltura privata plurima in concessione a tempo determinato a seguito di rinuncia pari al 25% del valore attuale della concessione residua di un manufatto nuovo avente le medesime caratteristiche di capienza, nel caso in cui alla rinuncia per le motivazioni sopra indicate corrisponda la sottoscrizione della concessione di un loculo, altra tomba o area cimiteriale per la realizzazione di edicola gentilizia, è riconosciuto un rimborso corrispondente al 100% del valore residuo della concessione originaria non attualizzato.

Nel caso di restituzione di edicole/sepulture private plurime realizzate dal concessionario in aree in concessione, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio ha facoltà di definire se il rientro nella disponibilità del manufatto e dell'area, sulla base di eventuali richieste esistenti di manufatti con medesime caratteristiche, possa dare origine a rimborsi che saranno definiti a progetto con atto del Comune o altro soggetto gestore del servizio.

ART. 3 – RIMBORSO A SEGUITO DI REVOCA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE (art. 37 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)

Qualora venisse disposta dal Comune o altro soggetto gestore del servizio una revoca di concessioni per pubblico interesse, il rimborso eventualmente spettante verrà corrisposto esclusivamente ad avvenuta estumulazione dei defunti ivi tumulati.

ART. 4 - RIMBORSO LAMPADE VOTIVE

Nel caso di recesso dal contratto di illuminazione votiva, per qualunque causa, il cliente avrà diritto al rimborso delle somme già precedentemente versate e non godute, ad esclusione del canone dell'anno in corso.

Nel caso di traslazione del defunto da un manufatto ad un altro all'interno del Comune di Verona, con attivazione nella nuova posizione della luce votiva, l'importo dei canoni già precedentemente versati, non verrà rimborsato, ma sarà traslato collegandolo alla nuova posizione del defunto.

Art. 1 comma 6 lettera e)

DISCIPLINA DELLA SALA DEL COMMiato COMUNALE

La sala del commiato comunale è istituita presso il cimitero Monumentale di Verona.

La capienza massima della sala è definita in relazione alle condizioni ambientali e sanitarie vigenti. È ammessa l'esposizione del feretro esclusivamente a cassa chiusa.

ART. 1 – CERIMONIE

L'uso della sala del commiato è destinato allo svolgimento di cerimonie funebri. All'interno della struttura è possibile effettuare celebrazioni di esequie civili e/o religiose per appartenenti alle varie confessioni. La struttura è pertanto priva di simboli religiosi, che potranno comunque essere momentaneamente ospitati in forma mobile, se portati dai familiari del defunto e/o dall'impresa funebre delegata e dovranno essere asportati al termine della cerimonia.

È vietato il collocamento di drappi, addobbi ed altre attrezzature similari ingombranti e/o pericolose, l'utilizzo di dispositivi elettrici non conformi alle normative vigenti ed il collocamento di candele o lumini accesi.

Il servizio di pulizia ordinaria dei locali è a cura del Comune o altro soggetto gestore del servizio.

ART. 2 – PRENOTAZIONE

I familiari del defunto e/o l'impresa funebre delegata per lo svolgimento del servizio funebre possono usufruire della sala previa presentazione di formale richiesta nella quale è necessario indicare una breve descrizione del rituale e di eventuali attrezzature/impianti speciali che il richiedente volesse portare.

Al comune o altro soggetto gestore è demandato il compito di rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo con l'indicazione di eventuali prescrizioni.

L'uso della sala è possibile previa prenotazione e sulla base della disponibilità fornita dal Comune o altro soggetto gestore del servizio.

L'utilizzo della struttura è soggetto al pagamento della tariffa prevista dal tariffario servizi cimiteriali istituzionali vigente al momento della richiesta di utilizzo.

ART. 3 - COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ

Il richiedente l'uso della struttura, sotto la propria personale responsabilità, deve garantire un corretto e civile uso dei locali e dei beni in esso contenuti ed avrà anche l'obbligo di garantire la sorveglianza della salma al fine di evitarne la profanazione, nonché la vigilanza al fine del rispetto della capienza massima prevista.

Qualora venissero arrecati danni alla struttura e/o alle aree pertinenziali, oppure si rendesse necessario un intervento di pulizia superiore al tradizionale standard, il rimborso delle spese sostenute verrà addebitato al richiedente la sala.

Nei luoghi esterni ed adiacenti la sala del commiato è fatto obbligo di mantenere un comportamento idoneo rispetto alla sacralità del luogo.

ART. 4 – SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente Disciplina comporterà l'applicazione della sanzione a carico del richiedente la prenotazione, sia esso cittadino o impresa funebre, come previsto dall'art. 54 comma 4 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 1 comma 6 lettera f)

DISCIPLINA DELL'IMPIANTO DI CREMAZIONE

ART. 1 - SERVIZIO DI CREMAZIONE (Art.44 Legge Regionale Veneto 4 marzo 2010, n. 18)

La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.

Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.

Il forno crematorio di Verona è gestito dal Comune o altro soggetto gestore del Servizio.

L'impianto di cremazione gestisce i seguenti servizi, dando priorità nell'accoglimento dei feretri in base all'ordine sotto riportato:

- Cremazione di salme di persone residenti in vita nel Comune di Verona;
- Cremazione di salme o resti mortali/ossei provenienti da operazioni cimiteriali effettuate all'interno dei cimiteri siti nel Comune di Verona;
- Cremazione di salme di persone residenti in vita nei comuni in provincia di Verona;
- Cremazione di salme di persone residenti in vita nei comuni fuori provincia di Verona;
- Cremazione di resti mortali/ossei provenienti da fuori Comune di Verona;
- Cremazione di casse di arti e parti anatomiche riconoscibili provenienti da istituti ospedalieri;
- Cremazione di resti ossei da ossari comuni.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio ha facoltà di ridurre i servizi sopra elencati in modo temporaneo o definitivo.

ART. 2 - AMMISSIONE AI LOCALI DEI FERETRI

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio, regola gli orari di ammissione dei feretri presso il deposito cremazione, tramite sistema gestionale informatico.

Le salme che giungono presso l'impianto per essere depositate in attesa di cremazione vengono collocate presso una camera mortuaria specificatamente individuata.

Il feretro all'atto del conferimento dovrà essere accompagnato dalla documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente e deve aver posta sul cofano una targhetta con i dati anagrafici del defunto. Non potranno essere accolte in deposito salme sprovviste di autorizzazione alla cremazione o quantomeno della certificazione attestante l'avvenuta prenotazione dell'appuntamento presso lo Stato Civile del Comune di decesso per il rilascio dell'autorizzazione di cui sopra.

L'ufficiale dello Stato Civile rilascerà l'autorizzazione alla cremazione entro due giorni lavorativi dall'avvenuta acquisizione di tutta la documentazione necessaria, comprensiva del certificato del medico necroscopo e dell'eventuale nulla osta del Consolato o altro e del compimento del processo di manifestazione di volontà resa dagli aventi diritto.

Al fine di garantire il mantenimento delle regolari condizioni igienico sanitarie all'interno della struttura obitoriale, le salme conferite, decorsi oltre 5 giorni dalla data del decesso, dovranno essere accompagnate da certificazione dell'impresa attestante le condizioni di conservazione per l'intero periodo antecedente il conferimento. È facoltà del Comune o altro soggetto gestore del servizio rifiutare l'accoglimento in assenza di tale certificazione o in presenza di condizioni che possano far desumere un rischio igienico sanitario per gli operatori della struttura obitoriale.

Nel caso di fuoriuscita di liquidi biologici dal feretro, l'impresa funebre che ne ha curato il confezionamento, previa semplice comunicazione telefonica da parte del personale del Comune o altro soggetto gestore del servizio, dovrà recarsi entro 30 minuti dalla succitata comunicazione presso la struttura obitoriale e provvedere all'immediato ripristino delle condizioni igienico sanitarie del feretro e alla bonifica degli spazi cimiteriali. Qualora l'impresa non ottemperasse entro i 30 minuti suddetti, tale attività verrà eseguita dal Comune o altro soggetto gestore del servizio addebitando € 200,00 per spese di bonifica degli spazi ed € 300,00 per il ripristino delle condizioni igienico sanitarie del feretro.

Quando in conseguenza della violazione degli obblighi previsti dalla presente disciplina, o in ogni altro caso ove sia necessario l'intervento, il Comune o altro soggetto gestore del Servizio debba operare con proprio personale, verrà addebitato all'impresa il relativo costo, nonché eventuali sanzioni previste dal Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

ART. 3 - ORARI DI ACCESSO/ARRIVO AI LOCALI

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio garantirà la presenza di un operatore con un numero idoneo di orari al mattino ed al pomeriggio in relazione all'andamento della mortalità e alle preferenze statistiche di arrivo.

Sono ammessi massimo n. 2 arrivi per orario; soltanto in particolari situazioni debitamente motivate per iscritto, sarà ammesso un terzo arrivo sul retro della struttura, senza l'accompagnamento dei familiari.

La disponibilità degli arrivi è subordinata alla assenza di partenze nella fascia di orario dedicata all'esposizione del feretro.

L'orario di arrivo dovrà essere richiesto inderogabilmente almeno 24 ore prima della data prevista.

Al momento dell'arrivo al forno crematorio di Verona, il feretro dovrà essere trasportato a mezzo di un apposito carrello e verrà collocato nei locali adibiti al deposito dei feretri in attesa di cremazione.

Le salme che pervengano alla camera mortuaria del crematorio oltre i 15 minuti dopo l'orario previsto per l'arrivo verranno accolte imputando i relativi costi per il personale rimasto a disposizione. Nel caso di arrivo con un anticipo superiore ai 15 minuti rispetto all'orario previsto, l'accoglimento della salma avverrà solamente nel caso di disponibilità del personale addetto.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE DELLE CREMAZIONI

La prenotazione del giorno di cremazione viene effettuata mediante sistema gestionale informatico o presso gli uffici del Comune o altro soggetto gestore del servizio sulla base delle disponibilità di arrivo presso i locali e delle disponibilità dell'impianto crematorio.

Ai familiari o all'impresa funebre delegata viene comunicata la data entro la quale la cremazione verrà eseguita. Non essendo definibile a priori l'esatta durata di ogni singola cremazione, al fine di ottimizzare la funzionalità dell'impianto con riduzione dei tempi di attesa, tale data rappresenta il termine ultimo entro il quale verrà effettuata la cremazione che pertanto potrà essere eseguita in qualsiasi momento antecedente senza necessità di comunicazione alcuna ai familiari.

La cremazione viene eseguita esclusivamente previa presenza della relativa autorizzazione fornita dallo Stato Civile del Comune di decesso e di formale richiesta completa della documentazione indicante la composizione del feretro e la destinazione delle ceneri, accompagnata dai documenti identificativi e codice fiscale del richiedente e del defunto.

ART. 5 - TEMPI E MODALITÀ DI SOSTA

Le salme vengono accolte nella camera mortuaria del crematorio presso il Cimitero Monumentale di Verona, per un massimo di n. 5 giorni senza alcun costo aggiuntivo. Qualora tale termine venisse superato per motivi non dipendenti dal Comune o altro soggetto gestore del servizio o da organi di rango superiore (ad es. la Procura della Repubblica), per i giorni successivi verrà applicato il costo della sosta previsto dal tariffario vigente in base al luogo di residenza del defunto.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DEI FERETRI

In ottemperanza alla determinazione n. 4217 del 23/09/2013 della provincia di Verona - Settore Ambiente, a decorrere dai 180 giorni successivi dall'entrata in vigore della presente disciplina, saranno ammessi solo cofani con finiture prive di verniciatura o con verniciatura all'acqua.

Sarà onere dell'impresa funebre incaricata fornire al Comune o altro soggetto gestore del servizio la certificazione del produttore del cofano attestante le condizioni di cui sopra; in assenza verrà applicata per la cremazione la tariffa ministeriale senza alcuna riduzione prevista dal tariffario vigente.

Per le cremazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile, nonché di componenti che durante la combustione possano generare composti pericolosi. Non è altresì ammesso l'uso di rivestimenti interni in materiali non biodegradabili.

Deve essere in ogni caso garantita l'impermeabilità del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria.

Non è ammessa l'introduzione all'interno del cofano di oggetti o materiali esplosivi, né tantomeno di oggetti personali la cui combustione possa generare composti pericolosi. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo deve essere certificato dall'impresa incaricata al confezionamento del cofano.

Nel caso di cremazione di salme aventi oggetti preziosi o personali, la richiesta di restituzione dovrà avvenire in forma scritta prima della chiusura del cofano ovvero prima

della cremazione nel caso di resti mortali in apposito cofano. In caso contrario, a cremazione effettuata, i materiali residui al termine del processo di cremazione saranno tassativamente smaltiti come rifiuti.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DELLE URNE

Sulle urne cinerarie dovrà essere posta una targhetta riportante gli estremi identificativi del defunto (cognome e nome, data di nascita e di morte). La fornitura delle stesse è a carico dell'impresa funebre delegata dai familiari.

In caso di cremazione di resti mortali provenienti dai cimiteri cittadini siti nel Comune di Verona, la fornitura dell'urna sarà a carico del Comune o altro soggetto gestore che ne imputerà i relativi costi ai richiedenti.

Tutte le urne cinerarie vengono sigillate con un apposito sistema anti effrazione, che permette di verificare immediatamente eventuali manomissioni delle stesse.

ART. 8 - CONSEGNA CENERI (ART. 47 LR 18/2010)

Le ceneri derivanti da cremazione, a seconda della volontà del defunto e/o dei familiari aventi titolo, sono destinate al cinerario comune, tumulate o interrate al cimitero, affidate in ambito privato, disperse in cimitero o in natura.

Il Comune o altro soggetto gestore del Servizio garantirà la presenza di un operatore con un numero idoneo di orari al mattino e al pomeriggio in relazione all'andamento della mortalità e alle preferenze statistiche di consegna.

L'orario di consegna viene stabilito mediante sistema gestionale informatico sulla base delle disponibilità degli orari. Possono essere consegnate massimo n. 2 urne per orario.

La consegna al familiare richiedente la cremazione o ad un suo delegato deve avvenire previa verifica della presenza di tutta la documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente (verbale di cremazione, verbale di consegna ceneri, eventuali documenti di trasporto ceneri, eventuale autorizzazione all'affidamento ceneri, eventuale autorizzazione alla dispersione ceneri, eventuale delega al ritiro, ecc.). In assenza della documentazione necessaria non verrà consegnata l'urna contenente le ceneri.

ART. 9 - CREMAZIONI DI ARTI ED ORGANI RICONOSCIBILI

Su richiesta dell'Istituto ospedaliero e con autorizzazione alla cremazione da parte dell'Azienda ULSS competente, possono essere avviati a cremazione, in appositi contenitori biodegradabili, casse di arti ed organi riconoscibili provenienti da interventi chirurgici. Le derivanti ceneri vengono deposte nel cinerario comune del Cimitero Monumentale di Verona.

ART. 10 – CONVENZIONI

Il Comune o altro soggetto gestore del servizio può accordare ai Comuni una particolare convenzione riguardo le cremazioni, proponendo un tariffario ridotto sulla base della quantità di feretri da cremare.

ART. 11 - FERMO IMPIANTO PER MANUTENZIONE

Periodicamente o qualora siano necessari interventi urgenti, l'impianto di cremazione viene fermato per i giorni necessari allo svolgimento delle manutenzioni ordinarie o straordinarie. Durante tale periodo le salme in attesa di cremazione verranno accolte presso la camera mortuaria del crematorio fino a saturazione degli spazi.

In tale circostanza nulla sarà addebitato per i giorni di sosta superiori ai n. 5 previsti.

Art. 1 comma 6 lettera g)

DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI CIMITERI CON VEICOLI PRIVATI

ART. 1 - ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI

Salvo speciali permessi, l'ingresso nei Cimiteri del Comune di Verona è ammesso solo a piedi. (art. 24 Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Verona).

L'accesso con veicoli, nel solo Cimitero Monumentale, è consentito a:

- DISABILI MOTÒRI;
- PERSONE CON ETÀ SUPERIORE AD ANNI OTTANTA;
- CITTADINI CON PROBLEMI TEMPORANEI DI DEAMBULAZIONE;
- IMPRESE ACCREDITATE;
- CARRI FUNEBRI ED AUTO A SEGUITO DI CORTEO FUNEBRE;
- AUTO DEL PERSONALE DELL'ENTE GESTORE D'APER LE AREE DI SOSTA INTERNE AL CIMITERO;
- MEZZI A SEGUITO DI CERIMONIE MILITARI O COMMEMORATIVE.

L'accesso con veicoli, nei cimiteri periferici, è consentito a:

- IMPRESE ACCREDITATE
- LIMITATAMENTE AL CIMITERO DI QUINZANO ACCESSO AL PARCHEGGIO DELLE AUTO ESCLUSIVAMENTE A SEGUITO DEI CORTEI FUNEBRI

Per i cittadini con limitazioni motorie, l'ingresso al cimitero Monumentale è permesso sia con veicoli privati, fornendo preventivamente il numero di targa del mezzo o dei mezzi privati utilizzati, che con veicoli pubblici (servizio taxi, pulmini attrezzati). La durata del permesso è a tempo determinato e legata alla permanenza dei requisiti che ne hanno acconsentito il rilascio. Al momento del decesso della persona intestataria del permesso, lo stesso verrà automaticamente revocato.

Le caratteristiche del permesso sono le seguenti:

- può essere utilizzato solo dall'intestatario, anche se accompagnato;
- non è trasferibile ed è valido solo se accompagnato da un idoneo documento d'identità personale;

L'ente gestore si riserva la possibilità di procedere al controllo delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. Nel caso in cui venga accertata la non veridicità delle stesse, si procederà all'immediata revoca del permesso.

Salvo motivata necessità di accesso contemporaneo con più mezzi, viene fornito un solo badge, sia a cittadini aventi titolo che alle imprese accreditate.

ART. 2 - ACCESSO CON BICICLETTE

È consentito l'ingresso con biciclette senza il rilascio di alcuna autorizzazione. È fatto obbligo di transito e posteggio esclusivamente lungo i viali. È vietato pertanto circolare e sostare le biciclette nei campi di inumazione, in ogni area all'interno delle palazzine cimiteriali, ivi compresi i sotterranei, e in tutta l'area del cimitero Barbieri all'interno del cimitero Monumentale.

È vietato incatenare le biciclette a qualsiasi elemento di pertinenza del cimitero, ad esclusione delle apposite rastrelliere.

È vietato l'ingresso nei cimiteri con biciclette nella giornata del 1° novembre di ogni anno.

ART. 3 - MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEI PERMESSI

La richiesta di permesso deve essere presentata dall'interessato, presso i competenti uffici del Comune o soggetto gestore, fornendo copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità, la/le targa/e dei mezzi utilizzati per l'accesso, ed i documenti specifici in base al tipo di permesso da richiedere.

Le richieste sono soggette all'applicazione dell'imposta di bollo prevista per legge.

Alla scadenza del periodo di validità del permesso, nel caso permanessero le condizioni che ne hanno consentito il rilascio, ai fini del proseguimento del periodo di validità, il titolare del permesso dovrà fornire la documentazione ad integrazione atta a certificare la permanenza delle suddette condizioni.

Nel caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, la stessa decadrà automaticamente.

PERMESSI PER CITTADINI CON HANDICAP MOTORIO PROVVISI DI CONTRASSEGNO PER PARCHEGGIO INVALIDI

Il permesso per l'accesso sarà rilasciato previa presentazione presso i competenti uffici del contrassegno per parcheggio invalidi rilasciato dal Comune di Verona.

Tale permesso avrà durata corrispondente a quella di validità del contrassegno.

La documentazione necessaria per eventuali verifiche sarà richiesta direttamente dall'ente gestore alle competenti Pubbliche Amministrazioni. L'esibizione del contrassegno per parcheggio invalidi sottintende già la formalizzazione della richiesta, seppur presso un'altra istituzione pubblica, per cui non sarà necessario presentare un'ulteriore richiesta specifica.

PERMESSI PER CITTADINI DI ETÀ SUPERIORE AD ANNI OTTANTA

Il permesso per l'accesso sarà rilasciato previa presentazione presso i competenti uffici di un documento di identità in corso di validità.

Tale permesso avrà durata limitata per un anno dalla data di rilascio, successivamente rinnovabile annualmente su richiesta anche verbale dell'interessato.

PERMESSI PER CITTADINI CON TEMPORANEA DIFFICOLTÀ DI DEAMBULAZIONE

Il permesso per l'accesso sarà rilasciato previa presentazione presso i competenti uffici della certificazione medica rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente attestante la temporanea difficoltà alla deambulazione. Tale permesso avrà durata corrispondente alle indicazioni contenute nel certificato medico.

PERMESSO PER ACCESSO AI VEICOLI DI IMPRESE ACCREDITATE

L'accesso di tali veicoli è consentito esclusivamente per lo stretto tempo necessario allo svolgimento delle operazioni autorizzate. Tali mezzi dovranno essere comunque parcheggiati in modo da non creare intralcio alla viabilità interna ai cimiteri. Tale permesso avrà durata massima di 12 mesi, avente scadenza al termine della copertura assicurativa annuale dell'impresa stessa (Responsabilità Civile Impresa). La richiesta di accreditamento sottintende già la richiesta di rilascio del badge per l'accesso al cimitero, per cui non sarà necessario presentare un'ulteriore richiesta specifica.

CARRI FUNEBRI ED AUTO A SEGUITO DI CORTEO

L'accesso è consentito senza rilascio di specifica autorizzazione ai mezzi funebri e dei familiari a seguito del corteo fino ad un massimo di n. 5 veicoli. Casi particolari saranno di volta in volta valutati.

AUTO DEL PERSONALE DELL'ENTE GESTORE DA/PER LE AREE DI SOSTA INTERNE AL CIMITERO

L'accesso è consentito al personale dell'ente gestore esclusivamente durante l'orario di servizio.

MEZZI A SEGUITO DI CERIMONIE MILITARI O COMMEMORATIVE

L'accesso è consentito esclusivamente ai mezzi a seguito del corteo senza rilascio di specifica autorizzazione limitatamente alle manifestazioni per le quali sia pervenuta al Comune o altro soggetto gestore del servizio preventiva formale comunicazione.

ART. 4 - FASCE ORARIE DI ACCESSO CON VEICOLI PRIVATI

L'accesso sarà limitato ad alcuni giorni e ad alcuni orari in base alla tipologia di permesso:

DISABILI MOTÒRI, PERSONE CON ETÀ SUPERIORE AD ANNI OTTANTA, CITTADINI CON PROBLEMI TEMPORANEI DI DEAMBULAZIONE: dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 17.30 orario invernale, dalle 8.00 alle 18.30 orario estivo. È vietato l'accesso con veicoli e con biciclette per l'intera giornata del 1° novembre.

IMPRESE ACCREDITATE: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.30 orario invernale, dalle 8.00 alle 18.30 orario estivo. È vietato l'accesso in concomitanza con la ricorrenza dei defunti, come previsto nella Disciplina dell'attività edilizia cimiteriale art. 1 comma 6 lettera b) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

CARRI FUNEBRI ED AUTO A SEGUITO DI CORTEO FUNEBRE: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 17.30 orario invernale, dalle 8.00 alle 18.30 orario estivo, esclusi festivi, ad eccezione di particolari deroghe in presenza di due giorni festivi consecutivi.

MEZZI A SEGUITO DI CERIMONIE MILITARI O COMMEMORATIVE: tutti i giorni dell'anno ad esclusione dell'intera giornata del 1° novembre.

ART. 5 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PERMESSO

L'accesso al cimitero Monumentale è regolamentato a mezzo di sbarra motorizzata e consentito ai soli possessori di regolare permesso, mediante l'utilizzo di un badge magnetico o altri sistemi stabiliti dal Comune o altro soggetto gestore del servizio.

ART. 6 – DIVIETI

All'interno del cimitero gli automezzi non possono superare il limite di 10 Km/h e devono rispettare le norme previste dal Codice della Strada e le regole di buona condotta all'interno di un luogo sacro.

È vietato l'utilizzo del segnalatore acustico del veicolo.

È vietato il parcheggio a ridosso di sepolture o in prossimità di accessi, scalinate e rampe, nonché in tutti i viali di larghezza inferiore a mt. 5,00.

ART. 7 - DECADENZA DEL PERMESSO

Il permesso cessa la validità alla sua naturale scadenza, al momento del decesso dell'intestatario o per mancato utilizzo per un periodo superiore a 12 mesi.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra potrà comportare la revoca del permesso. È fatto obbligo al personale dell'ente gestore verificare il rispetto della presente disciplina, anche mediante accertamento di eventuali infrazioni, con eventuale richiesta di esibizione del permesso.

Si provvederà all'immediata revoca, senza necessità di contestazione immediata, nel caso di accertamento di velocità eccessiva all'interno del cimitero e/o uso improprio del permesso stesso.

ART. 8 - CASI ECCEZIONALI

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali può, sotto la propria responsabilità, consentire l'accesso di veicoli all'interno del Cimitero Monumentale e degli altri cimiteri cittadini in casi eccezionali, anche in deroga alle norme del presente regolamento.